

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 14 giugno 1999

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della **Gazzetta Ufficiale** bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

S O M M A R I O

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI	Ministero dell'interno
<p>DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1999, n. 165.</p> <p><u>Suppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59</u> Pag. 4</p>	<p>DECRETO 7 giugno 1999.</p> <p><u>Rimozione dalla carica di un consigliere del comune di Partinico</u> Pag. 21</p>
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 1999, n. 166.</p> <p><u>Regolamento recante norme per l'istituzione dell'Ufficio per le politiche di promozione dell'occupazione, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri</u> Pag. 18</p>	<p>Ministero della sanità</p> <p>DECRETO 25 maggio 1999.</p> <p><u>Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici»</u>. Pag. 22</p>
<p>ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</p> <p>Corte costituzionale</p> <p>DELIBERAZIONE 25 maggio 1999.</p> <p><u>Modificazioni al regolamento generale</u> Pag. 20</p>	<p>DECRETO 25 maggio 1999.</p> <p><u>Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione»</u> Pag. 22</p>

Ministero della sanità
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 10 febbraio 1999.

Inserimento del medicinale «Octreotide acetato» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento della diarrea secretoria refrattaria Pag. 23

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Toscana

ORDINANZA 16 febbraio 1999.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Attività di supporto alla gestione commissariale per il periodo 14 luglio - 31 ottobre 1998: pagamento compenso. (Ordinanza n. F/563).
Pag. 24

ORDINANZA 18 febbraio 1999.

Crisi sismica del settembre-ottobre 1997 nel territorio della provincia di Arezzo. Approvazione disposizioni operative per l'avvio del procedimento di attuazione del piano degli interventi di emergenza e per il ripristino delle infrastrutture, del patrimonio culturale, degli edifici pubblici previsto dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998, come modificata dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2782 del 9 aprile 1998. (Ordinanza n. D/564) Pag. 25

ORDINANZA 24 febbraio 1999.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Ordinanza n. 2449 del 25 giugno 1996. Piano degli interventi. Settima integrazione e parziale rimodulazione di cui all'ordinanza n. 383 del 20 novembre 1997. Proroga dei termini di ultimazione dei lavori per gli interventi numeri 146/2, 189/1, 189/2 e 216. (Ordinanza n. 566) Pag. 34

ORDINANZA 25 febbraio 1999.

Crisi sismica del settembre-ottobre 1997 nel territorio della provincia di Arezzo. Ordinanza del commissario n. D/544 del 19 gennaio 1999: procedura di concessione di contributi ai privati previsti dall'art. 4, commi 1 e 1-bis, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998, come modificata dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2817 del 24 luglio 1998. Proroga termine finale per la presentazione delle domande di contributo. Disposizioni per i lavori già eseguiti. (Ordinanza n. D/567) Pag. 35

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie: Avviso relativo alla avvenuta scadenza del termine per l'emanazione di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi a direttive comunitarie. Pag. 36

Ministero degli affari esteri: Rilascio di exequatur . Pag. 36

Ministero della difesa: Conferimento di onorificenza al valor di Marina. Pag. 36

Ministero dell'interno: Assunzione di nuova denominazione e trasferimento della sede della parrocchia S. Innocenzo I, Papa, in Roma Pag. 36

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento dell'11 giugno 1999 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 36

Ministero della sanità:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neo Rinoleina»... Pag. 37

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glucobay» Pag. 37

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isoclar» Pag. 37

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Hiprabovis 4» . Pag. 37

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Hiprabovis 3» . Pag. 38

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Hiprabovis RS» Pag. 38

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Longastatina» Pag. 38

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Samilstin» Pag. 39

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sandostatina» Pag. 39

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Daiprim» Pag. 39

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Izossitocina» Pag. 39

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fenam» Pag. 39

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Duvadilan». Pag. 40

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pancreon». Pag. 40

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Autorizzazione all'esercizio della attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, relativa alla società «Eurekon di G. Crimi & C. S.a.s.», in Caltanissetta . . . Pag. 40

Università dell'Aquila

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . Pag. 40

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento. . . Pag. 40

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 113

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1999.

Modalità e caratteristiche tecniche delle trasmissioni dei dati analitici dei pagamenti effettuati mediante bonifico bancario dai contribuenti che si sono avvalsi della detrazione ai fini IRPEF del 41% delle spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, da inoltrare a cura delle banche al sistema informativo dell'anagrafe tributaria.

99A4666

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Conto riassuntivo del Tesoro al 28 febbraio 1999. Situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

99A4566

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 1999, n. 165.

Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1998;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisito il parere della competente commissione parlamentare ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche agricole, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, per gli affari regionali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Soppressione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo

1. L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA), di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, e successive modificazioni, è soppressa e posta in liquidazione.

2. Il commissario liquidatore dell'AIMA è nominato con decreto del Ministro per le politiche agricole, che ne determina il compenso di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 2.

Istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura

1. È istituito, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, l'ente Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ente di diritto pubblico, di seguito denominato Agenzia. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza del Ministero per le politiche agricole, di seguito denominato Ministero.

2. L'Agenzia è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile.

3. L'Agenzia ha sede legale in Roma, fatte salve le diverse determinazioni statutarie, e può dotarsi di una sede di rappresentanza presso l'Unione europea.

4. L'Agenzia può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Funzioni dell'Agenzia e delle regioni

1. L'Agenzia è l'organismo di coordinamento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, come modificato dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1287/95 del Consiglio, del 22 marzo 1995, ed agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEOPA, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995. L'Agenzia è responsabile nei confronti dell'Unione europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziate dal FEOPA.

2. Il Ministro per le politiche agricole, con proprio decreto, sentita la Commissione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina il limite al numero degli organismi pagatori e stabilisce le modalità e le procedure per il relativo riconoscimento.

3. Le regioni istituiscono appositi servizi ed organismi per le funzioni di organismo pagatore, che devono essere riconosciuti, sentita l'Agenzia, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, sulla base del

decreto di cui al comma 2. Tali organismi possono essere istituiti anche sotto forma di consorzio o di società a capitale misto pubblico-privato.

4. Fino all'istituzione ed al riconoscimento degli appositi organismi di cui al comma 3, l'Agenzia è organismo pagatore dello Stato italiano per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione europea e finanziati dal FEOGA, non attribuita ad altri organismi pagatori nazionali, previo riconoscimento della stessa Agenzia, da parte del Ministero, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1663/95.

5. I suddetti organismi pagatori devono fornire all'Agenzia tutte le informazioni occorrenti per le comunicazioni alla Commissione europea previste dai regolamenti (CEE) n. 729/70 e (CE) n. 1663/95 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Fino alla istituzione ed al riconoscimento degli organismi di cui al comma 3, l'Ente nazionale risi continua a svolgere sul territorio nazionale le funzioni di organismo pagatore nel settore risicolo.

Art. 4.

Compiti attribuiti dalla normativa comunitaria e nazionale

1. In attuazione della normativa comunitaria, l'Agenzia svolge, nel rispetto degli indirizzi del Ministro per le politiche agricole, i compiti di esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dalla Unione europea per gli aiuti alimentari e la cooperazione economica con altri Paesi, nonché delle operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno e internazionale di prodotti agroalimentari per la formazione delle scorte necessarie e di quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno e alla collocazione sui mercati comunitari ed extracomunitari dei suddetti prodotti, compresi i Paesi dell'Europa centro-orientale (P.E.C.O.) e le repubbliche dell'ex Unione Sovietica, tranne nei casi in cui risulti più conveniente procedere ad acquisti in loco nei Paesi in via di sviluppo, oppure sia più opportuno avvalersi di organizzazioni internazionali. Svolge inoltre gli altri compiti, di rilievo nazionale, già attribuiti all'AIMA da specifiche leggi nazionali o da regolamenti comunitari.

2. In attuazione della normativa nazionale, l'Agenzia svolge, nel rispetto degli indirizzi del Ministro per le politiche agricole, i seguenti compiti di:

a) intervento sul mercato agricolo e agroalimentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per sostenere comparti in situazioni contingenti, per periodi temporalmente circoscritti, al fine di riassorbire la temporanea sovracapacità

produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato stesso, provvedendo alla successiva collocazione dei prodotti;

b) esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dallo Stato italiano, anche in conformità ai programmi annualmente stabiliti dal Ministero degli affari esteri in relazione agli impegni assunti per l'aiuto alimentare e la cooperazione con gli altri Paesi.

3. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, nel quadro della prevenzione delle violazioni in danno ai fondi nazionali e comunitari, l'Agenzia e il Ministero delle finanze collaborano congiuntamente nel caso in cui i prodotti agroalimentari siano destinati ad essere assoggettati ad un regime doganale.

4. L'Agenzia presenta annualmente al Ministro per le politiche agricole, che ne informa il Parlamento, una relazione sull'attività svolta, contenente l'ammontare delle somme erogate e l'indicazione degli interventi effettuati.

Art. 5.

Gestione degli interventi e aiuti comunitari

1. Nella qualità di organismo di coordinamento, l'Agenzia promuove l'applicazione armonizzata della normativa comunitaria e a tal fine verifica la conformità e i tempi delle procedure istruttorie e di controllo seguite dagli organismi pagatori ed effettua il monitoraggio delle attività svolte dagli stessi anche ai sensi del regolamento (CEE) n. 729/70, delle relative norme di attuazione e successive modificazioni e integrazioni.

2. In caso di inerzia o inadempienza nell'esercizio delle funzioni svolte dagli organismi pagatori si applicano, su segnalazione dell'Agenzia al Ministro ed alle regioni interessate, le procedure di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. In mancanza dell'istituzione o nelle more del riconoscimento dell'organismo pagatore da parte delle regioni, l'Agenzia può avvalersi, previa intesa con le medesime, degli uffici regionali, ai sensi e nel rispetto del punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/95, per lo svolgimento delle funzioni relative alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola comune.

4. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al presente decreto legislativo, ivi compresi i controlli preventivi integrati effettuati mediante telerilevamento, previsti dalla normativa comunitaria, l'Agenzia, gli altri organismi pagatori, nonché l'AIMA in liquidazione, si avvalgono, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), sulla base di apposite convenzioni, tenuto conto, sentita l'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, di quanto disposto dall'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di norme tecniche e di criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni resi disponibili dalla rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

5. All'Agenzia compete la rendicontazione alla Unione europea dei pagamenti effettuati dalla stessa e da tutti gli altri gli organismi pagatori, nonché, in qualità di organismo pagatore, l'autorizzazione, l'esecuzione e la contabilizzazione dei pagamenti stessi. Alle eventuali rettifiche negative apportate dalla Comunità alle spese dichiarate dagli organismi pagatori si fa fronte mediante assegnazione all'apposito conto corrente di tesoreria intestato «Ministero del tesoro-FEOGA», da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei fondi occorrenti. In caso di correzioni finanziarie negative comunque imputabili agli organismi pagatori istituiti dalle regioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su segnalazione del Ministro per le politiche agricole, stabilisce, in sede di ripartizione dei finanziamenti alle regioni, le somme da detrarre.

6. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato, previa espressa motivata richiesta degli organismi pagatori riconosciuti, ad effettuare a favore degli stessi anticipazioni di cassa entro sessanta giorni dalla richiesta, per far fronte alle esigenze di pagamento degli aiuti comunitari. Nell'effettuare le anticipazioni, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tiene conto dell'avvenuta utilizzazione delle anticipazioni concesse. I servizi e gli organismi previsti dall'articolo 3, comma 3, del presente decreto sono inseriti nella tabella A, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, istitutiva del sistema di tesoreria unica.

7. I servizi e organismi pagatori di cui all'articolo 3, comma 3, possono essere istituiti dalle regioni anche prima del riconoscimento dell'Agenzia quale organismo pagatore.

Art. 6.

Personale

1. A decorrere dalla data di approvazione del regolamento del personale dell'Agenzia, il personale in servizio presso l'AIMA è trasferito, con uno o più decreti del Ministro per le politiche agricole, nei limiti della dotazione organica fissata, all'Agenzia, secondo criteri e procedure determinati dal Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, sentite le organizzazioni sindacali, previa domanda dell'interessato.

2. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Agenzia è disciplinato ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e inte-

grazioni. L'istituzione di fondi di previdenza è disciplinata dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Al personale trasferito all'Agenzia si applica quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Tale personale mantiene l'anzianità e le posizioni giuridiche maturate.

4. Il personale dell'AIMA non trasferito all'Agenzia ai sensi del comma 1, è trasferito alle regioni con le relative risorse finanziarie, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, con le procedure di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Al personale non trasferito alle regioni si applica l'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. In sede di prima applicazione, l'Agenzia può conferire incarichi dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dal decreto legislativo n. 80 del 1998, con contratti di diritto privato a tempo determinato, a personale di particolare e documentata qualificazione professionale, non presente nell'organico dell'AIMA, in numero non superiore a 10 unità.

6. Fino all'espletamento delle procedure di cui al comma 4, gli oneri inerenti al personale non trasferito all'Agenzia sono a carico del bilancio della soppressa AIMA.

7. Ai dipendenti dell'Agenzia si applica il regime pensionistico e quello relativo all'indennità di buonuscita previsto per il personale degli enti pubblici non economici. Il pagamento delle pensioni in atto, alle quali provvede direttamente l'AIMA, è effettuato a partire dalla data 1° gennaio 2000 dall'INPDAP, al quale sono trasferite le partite di pensioni esistenti al 31 dicembre 1999.

8. Al personale appartenente ai ruoli dell'AIMA alla data di entrata in vigore del presente decreto, trasferito ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo, si applica il trattamento giuridico ed economico spettante al personale appartenente all'amministrazione o ente di destinazione. Per gli eventuali trattamenti economici più favorevoli in godimento al momento del definitivo trasferimento ad altro ente o amministrazione, si applica la disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7.

Entrate

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite:

a) dalle assegnazioni a carico dello Stato, finalizzate anche alla gestione delle attività istituzionali dell'Agenzia, determinate con la legge finanziaria;

b) dalle somme di provenienza dell'Unione europea per il finanziamento o il cofinanziamento del funzionamento dell'Agenzia e dei rimborsi forfettari da parte del FEOGA;

c) dai proventi realizzati nell'espletamento delle gestioni di intervento.

2. Non costituiscono entrate, ai sensi delle lettere a), b), e c) del comma 1, le assegnazioni a carico del bilancio dello Stato o della Unione europea destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuti o per spese connesse alla gestione degli ammassi pubblici. Le somme destinate agli ammassi e agli aiuti comunitari, anche cofinanziati, sono gestite su un conto infruttifero intestato all'Agenzia con la dizione «Aiuti e ammassi comunitari» da tenersi presso la Tesoreria centrale dello Stato. Tali somme, così identificate, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello dell'Agenzia.

3. Con apposito decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, sono determinate le modalità per l'accreditamento delle somme destinate agli aiuti comunitari sui sottoconti infruttiferi intestati agli organismi pagatori regionali.

Art. 8.

Ordinamento contabile

1. L'esercizio finanziario dell'Agenzia inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il successivo 31 dicembre. Il bilancio preventivo è deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 15 settembre dell'anno precedente e trasmesso nei successivi cinque giorni al Ministero e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai fini della relativa approvazione e del suo coordinamento con le linee del Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) del Governo.

2. Il primo esercizio termina il 31 dicembre successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. L'Agenzia è inserita nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, e ad essa si applica la normativa prevista dagli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. Il bilancio consuntivo dell'Agenzia è sottoposto a certificazione ai sensi degli articoli 155 e seguenti del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

5. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'Agenzia è esercitato dalla Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 9.

Organi

1. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia, sovrintende al suo funzionamento e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. Può assumere deliberazioni di urgenza che devono essere sottoposte a ratifica nella prima seduta successiva al consiglio di amministrazione. Il presidente è nominato con le procedure di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

3. Il consiglio di amministrazione esercita tutte le competenze per l'amministrazione e la gestione dell'Agenzia che non sono espressamente riservate ad altri organi. Esso è composto dal presidente e da quattro membri, nominati con decreto del Ministro per le politiche agricole. Il consiglio può delegare ad uno o più componenti funzioni specifiche.

4. Il collegio dei revisori esplica il controllo sull'attività dell'Agenzia ai sensi della normativa vigente. È composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro per le politiche agricole. Il presidente è designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed è posto fuori ruolo. I revisori devono essere iscritti nel registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

5. I componenti degli organi dell'Agenzia durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. I componenti relativi sono determinati con decreto del Ministro per le politiche agricole di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 10.

Statuto e regolamento di amministrazione e contabilità

1. Lo statuto dell'Agenzia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica, su proposta

del consiglio di amministrazione. Lo statuto disciplina le competenze degli organi e stabilisce i principi sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Agenzia.

2. Il regolamento di amministrazione e contabilità dell'Agenzia entro il termine di cui al comma 1, è deliberato dal consiglio di amministrazione, e approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il regolamento deve prevedere la separazione tra gestione dei fondi FEOGA e gestione dei fondi nazionali e si conforma alla normativa comunitaria anche in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, nonché alle norme sulla contabilità generale dello Stato.

3. Il regolamento del personale è deliberato, entro il termine di cui al comma 1, dal Consiglio di amministrazione e approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Il regolamento determina la dotazione organica dell'Agenzia e prevede il rispetto, nelle nuove assunzioni, delle disposizioni dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4. La struttura dell'Agenzia e la modalità della gestione sono adeguate alle esigenze derivanti dalla qualifica di organismo di coordinamento nonché da quella di organismo pagatore, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 729/70 del Consiglio del 21 aprile 1970, (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, (CE) n. 896/97 della Commissione, del 20 maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni. In ogni caso, le funzioni di organismo di coordinamento devono essere tenute nettamente distinte da quelle di organismo pagatore. La struttura si articola in aree funzionali omogenee e centri di imputazioni di responsabilità.

5. Nelle more dell'approvazione degli atti previsti nei commi 1, 2 e 3, si applicano all'Agenzia le disposizioni vigenti per l'AIMA in quanto compatibili con il presente decreto.

Art. 11.

Beni e dotazioni finanziarie

1. L'Agenzia è dotata di un fondo di dotazione costituito dai beni mobili e immobili strumentali alla sua attività. I beni materiali e immateriali della soppressa AIMA sono trasferiti all'Agenzia.

2. Nella dotazione di cui al comma 1 sono comprese le assegnazioni a carico dello Stato occorrenti ad assicurare l'esecuzione da parte del SIAN, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 173 del 1998, dei controlli finalizzati alla gestione delle erogazioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, effettuate dall'Agenzia e dai servizi ed organismi di cui all'articolo 3, comma 4. Dette assegnazioni sono calcolate al netto

dei finanziamenti e cofinanziamenti a favore degli organi nazionali di controllo previsti dalla vigente normativa comunitaria.

Art. 12.

Norme transitorie

1. Fino alla data di riconoscimento dell'Agenzia quale organismo pagatore, di cui all'articolo 3, comma 4, l'AIMA in liquidazione continua a provvedere alla erogazione degli aiuti comunitari relativi alle campagne in corso e a quelle precedenti e svolge i compiti di organismo di intervento nel mercato agricolo previsti dalla normativa comunitaria. I rapporti già in essere con le organizzazioni professionali agricole in relazione all'attività istituzionale delle stesse, in favore dei produttori agricoli aderenti, di informazione, divulgazione, raccolta dati ed elementi di fatto occorrenti anche per le operazioni di controllo previste dalla normativa comunitaria e nazionale e rispondenti all'interesse della collettività, sono prorogati sino alla scadenza della campagna agraria in corso e comunque non oltre il 30 giugno 1999.

2. Il commissario liquidatore, di cui all'articolo 1, comma 2, svolge anche le funzioni necessarie all'adempimento dei compiti conservati quale organismo pagatore dell'AIMA in liquidazione ai sensi del comma 1 del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 1663/95. Dalla data di insediamento del commissario liquidatore cessano dalle funzioni il commissario straordinario di governo e il subcommissario dell'AIMA.

3. Il commissario liquidatore provvede inoltre a curare il passaggio delle attività, delle funzioni e dei beni materiali e immateriali trasferiti all'Agenzia e ad approvare il conto consuntivo finale dell'AIMA. A tal fine si avvale, sino al termine della gestione, di un contingente del personale non trasferito all'Agenzia, individuato con decreto del Ministro per le politiche agricole.

4. Allo scopo di garantire, da parte dell'AIMA, dell'Agenzia e dei servizi e degli organismi pagatori, la continuità nell'erogazione dei pagamenti degli aiuti ai produttori, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, sono prorogati, sino all'espletamento delle procedure di gara previste dalla normativa comunitaria, da avviarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e da concludersi, comunque, entro i successivi sei mesi, gli atti esecutivi e i contratti stipulati per lo sviluppo, il funzionamento e l'esercizio dei sistemi informativi del SIAN e dell'AIMA, per la gestione degli interventi connessi con l'applicazione di regolamenti comunitari e nazionali in materia di aiuti e per la gestione e l'aggiornamento degli schedari oleicolo e viticolo. I fondi necessari all'AIMA, all'Agenzia e ai servizi e agli organismi pagatori, per i predetti sono reperiti ai sensi dell'articolo 11, comma 2.

5. Le spese per la liquidazione sono a carico di un fondo costituito presso il Ministero, da trasferire su un conto corrente speciale acceso presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, finanziato con le disponibilità esistenti all'atto dell'insediamento del commissario liquidatore e con quelle assegnate dalle successive leggi finanziarie.

6. Il commissario liquidatore continua ad utilizzare i beni indispensabili alla liquidazione secondo tempi e modalità stabiliti con decreto dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per le politiche agricole.

7. Tutte le attività del commissario liquidatore cessano alla data del 31 dicembre 2000. Fino alla presentazione del conto finale il controllo sulle attività è esercitato dal collegio dei revisori in carica alla data della soppressione dell'AIMA, ferme restando le competenze della Corte dei conti. Entro il 30 giugno 2001, il commissario liquidatore ha l'obbligo di presentazione del conto, verificato dal collegio dei revisori, relativamente alle attività connesse alla gestione commissariale alla data del 31 dicembre 2000.

8. I rapporti giuridici e le obbligazioni attive e passive ancora esistenti alla data del 1° gennaio 2001 sono trasferiti al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che subentra nella gestione ai sensi e con le modalità della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni. Per i relativi adempimenti si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, articolo 15.

9. Il commissario liquidatore dell'AIMA e gli organi dell'Agenzia sono nominati entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Un contingente di personale di cui all'articolo 6 è distaccato temporaneamente presso l'Agenzia, per le esigenze dei suddetti organi, con decreto del Ministro per le politiche agricole.

Art. 13.

Organismo di certificazione

1. A decorrere dall'anno finanziario comunitario 1999-2000, le funzioni di certificazione dei conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti, con riferimento alle spese a carico del FEOGA - Garanzia, sono svolte da un apposito comitato istituito presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che si avvale del personale del predetto Ministero e di personale regionale designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in possesso di idonea qualificazione professionale per i compiti di certificazione.

2. Il comitato di cui al comma 1 è l'organismo indipendente sotto il profilo funzionale dagli organismi pagatori e dall'organismo di coordinamento, previsto

dal regolamento (CE) n. 1663/95. La sua composizione e il suo funzionamento sono disciplinati con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per le politiche agricole.

3. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività di cui al presente articolo si fa fronte con le disponibilità nazionali destinate agli interventi previsti dai regolamenti comunitari. La determinazione dei compensi spettanti ai membri e al personale del comitato, cui al comma 1, è effettuata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per le politiche agricole.

Art. 14.

Regioni a statuto speciali e province autonome

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti dei relativi statuti e delle norme di attuazione.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE CASTRO, *Ministro per le politiche agricole*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

BELLILLO, *Ministro per gli affari regionali*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), così recita:

«Art. 11. — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della commissione di cui all'art. 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche con-

sentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale e transitorio per i procedimenti pendenti;

h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;

i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto a 31 luglio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le parole: "ai dirigenti generali ed equiparati" sono soppresse; alla lette-

ra *i*) le parole: "prevedere che nei limiti di cui alla lettera *h*) la contrattazione sia nazionale e decentrata" sono sostituite dalle seguenti: "prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato"; la lettera *q*) è abrogata; alla lettera *t*) dopo le parole: "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le seguenti: "da espletarsi a livello regionale".

7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso».

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo».

— Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, reca: «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale».

— Il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, reca: «Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15 della legge n. 449/1997».

— Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa».

Nota all'art. 1:

— La legge 14 agosto 1982, n. 610, reca: «Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)».

Nota all'art. 2:

— Si trascrive il testo dell'art. 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato):

«Art. 43. — L'avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che ne sia autorizzata da disposizioni di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto».

Note all'art. 3:

— Si trascrive il testo dell'art. 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970 (relativo al finanziamento della politica agricola comune), come modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1287/95 del Consiglio, del 22 marzo 1995 (che modifica il regolamento (CEE) n. 729/70 relativo al finanziamento della politica agricola comune):

«Art. 4. — 1. Ciascuno Stato membro comunica alla commissione:

a) i servizi e gli organismi che sono riconosciuti per pagare le spese di cui agli articoli 2 e 3, in appresso denominati "organismi pagatori".

Svolgono funzione di organismi pagatori i servizi e gli organismi degli Stati membri che offrono, per quanto riguarda i pagamenti di loro competenza, adeguate garanzie circa:

il controllo dell'ammissibilità delle domande e della conformità alle norme comunitarie, prima dell'ordinazione del pagamento;

l'esatta e integrale contabilizzazione dei pagamenti effettuati;

la presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma prevista dalle norme comunitarie.

Gli organismi pagatori devono tenere i documenti giustificativi dei pagamenti effettuati, nonché i documenti relativi all'esecuzione dei controlli amministrativi e materiali prescritti. Se i documenti sono depositati presso gli organismi incaricati dell'autorizzazione delle spese, questi ultimi devono trasmettere all'organismo pagatore delle relazioni sul numero di controlli effettuati, sul loro contenuto e sulle misure adottate sulla scorta dei risultati;

b) qualora sia riconosciuto più di un organismo pagatore, il servizio o l'organismo incaricato, da un lato, di centralizzazione e mettere a disposizione della commissione le informazioni ad essa destinate e, dall'altro, di promuovere un'applicazione armonizzata delle norme comunitarie, in appresso denominato "organismo di coordinamento".

Solo le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti possono ottenere un finanziamento comunitario».

— Il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995 stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia».

— Si trascrive il testo del comma 2, dell'art. 1, del regolamento (CE) n. 1663/95, il cui titolo è sopra riportato:

«2. Per ciascun organismo pagatore, lo Stato membro informa la Commissione circa l'autorità o le autorità che rilasciano e revocano il riconoscimento, e che stabiliscono il termine, entro cui debbono essere apportati gli adeguamenti necessari ai sensi dell'art. 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 729/70 "autorità competente"».

Note all'art. 5:

— Si trascrive il comma 3, dell'art. 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri può adottare il provvedimento di cui al comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed è immediatamente comunicato rispettivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni" e alla Conferenza Stato-città o autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane, che ne possono chiedere il riesame, nei termini e con gli effetti previsti dall'art. 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Si trascrive il testo del punto 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1663/95 (Linee direttrici per i criteri per il riconoscimento degli organismi pagatori):

«4. La funzione di autorizzare e/o il servizio tecnico possono essere delegati in tutto o in parte ad altri organismi sempreché soddisfino le seguenti condizioni:

i) I compiti e gli obblighi di questi altri organismi, segnatamente per il controllo e la verifica del rispetto della normativa comunitaria, vanno chiaramente definiti.

ii) Gli organismi dispongono di sistemi efficaci per garantire di poter espletare i compiti loro affidati in maniera soddisfacente.

iii) Gli organismi confermano esplicitamente all'organismo pagatore che sono in grado di espletare i compiti suddetti e illustrano i mezzi utilizzati.

iv) L'organismo pagatore viene informato regolarmente e tempestivamente dei risultati dei controlli effettuati di modo che sia sempre possibile tener conto dell'adeguatezza dei controlli stessi prima di trattare una domanda. Il lavoro svolto deve essere descritto dettagliatamente in una relazione che accompagna ogni domanda o, se del caso, gruppo o serie di domande, e che copre un'intera campagna. La relazione deve essere accompagnata da un attestato di ammissibilità delle domande accolte e della natura, dell'obiettivo e dei limiti del lavoro svolto. Nel caso di controlli materiali o amministrativi riguardanti un campione di domande, le domande selezionate devono essere identificate, deve essere descritto il metodo di campionamento nonché i risultati di tutte le ispezioni e le misure adottate rispetto a discordanze e irregolarità riscontrate. I documenti giustificativi presentati all'organismo pagatore devono essere sufficienti per garantire che sono stati effettuati tutti i controlli necessari sull'ammissibilità delle domande autorizzate.

v) Qualora i documenti relativi alle domande autorizzate e ai controlli effettuati vengano conservate da altri organismi, questi ultimi e l'organismo pagatore devono mettere a punto procedure che consentano di registrare l'ubicazione di tutti i documenti pertinenti a pagamenti specifici e di metterli a disposizione ai fini di controllo presso gli uffici dell'organismo pagatore a richiesta delle persone e degli organismi che di norma hanno il diritto d'ispezione tali documenti ovvero:

- il personale dell'organismo che si occupa della domanda;
- il servizio di controllo interno dell'organismo;
- l'organismo che certifica la dichiarazione annuale dell'organismo pagatore;
- funzionari designati dall'Unione europea».

— Si trascrive il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449):

«Art. 15 (*Servizi di interesse pubblico*). — 1. Il SIAN, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ha caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale e si avvale dei servizi di interoperabilità e delle architetture di cooperazione previste dal progetto della rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero per le politiche agricole e gli enti e le agenzie dallo stesso vigilati, le regioni e gli enti locali, nonché le altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo nel comparto agricolo e agroalimentare, hanno l'obbligo di avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi quali servizi di interesse pubblico, anche per quanto concerne le informazioni derivanti dall'esercizio delle competenze regionali e degli enti locali nelle materie agricole, forestali ed agroalimentari. Il SIAN è interconnesso, in particolare, con l'anagrafe tributaria del Ministero delle finanze, i nuclei antifrode specializzati della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, le camere di commercio, industria ed artigianato, secondo quanto definito dal comma 4.

2. Il SIAN, istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194, è unificato con i sistemi informativi di cui all'art. 24, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e all'art. 01 della legge 28 marzo 1997, n. 81, ed integrato con i sistemi informativi regionali. Allo stesso è trasferito l'insieme delle strutture organizzative, dei beni, delle banche dati, delle risorse hardware, software e di rete dei sistemi di cui all'art. 01 della legge 28 marzo 1997, n. 81, senza oneri amministrativi. In attuazione della normativa comunitaria, il SIAN assicura, garantendo la necessaria riservatezza delle informazioni, nonché l'uniformità su base nazionale dei controlli obbligatori, i servizi necessari alla gestione, da parte degli organismi pagatori e delle regioni e degli enti locali, degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune, connessi alla gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi ivi inclusi i servizi per la gestione e l'aggiornamento degli schedari oleicolo e viticolo.

3. Il SIAN è interconnesso con i sistemi informativi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine di fornire all'ufficio del registro delle imprese, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli elementi informativi necessari alla costituzione ed aggiornamento del Reperto-

rio economico amministrativo (REA). Con i medesimi regolamenti, di cui all'art. 14, comma 3, sono altresì definite le modalità di fornitura al SIAN da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle informazioni relative alle imprese del comparto agroalimentare.

4. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui ai commi precedenti definiscono i termini e le modalità tecniche per lo scambio dei dati, attraverso l'adozione di un protocollo di interscambio dati. Il sistema automatico di interscambio dei dati è attuato secondo modalità in grado di assicurare la salvaguardia dei dati personali e la certezza delle operazioni effettuate, garantendo altresì il trasferimento delle informazioni in ambienti operativi eterogenei, nel pieno rispetto della pariteticità dei soggetti coinvolti.

5. Lo scambio di dati tra i sistemi informativi di cui al presente articolo, finalizzato al perseguimento delle funzioni istituzionali nelle pubbliche amministrazioni interessate, non costituisce violazione del segreto d'ufficio.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si farà fronte nei limiti delle autorizzazioni di spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti legislativi».

— Si trascrivono i commi 2 e 3 dell'art. 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):

«2. La Conferenza Stato-regioni approva protocolli di intesa tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini della costituzione di banche dati sulle rispettive attività, accessibili sia dallo Stato che dalle regioni e dalle province autonome. Le norme tecniche ed i criteri di sicurezza per l'accesso ai dati ed alle informazioni sono stabiliti di intesa con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

3. I protocolli d'intesa di cui al comma 2 prevedono, altresì, le modalità con le quali le regioni e le province autonome si avvalgono della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e dei servizi di trasporto e di interoperabilità messi a disposizione dai gestori, alle condizioni contrattuali previste ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Si trascrive il comma 1 dell'art. 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

«Art. 15. — 1. Al fine della realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione è incaricata, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, di stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del contraente, uno o più contratti-quadro con cui i prestatori dei servizi e delle forniture relativi al trasporto dei dati e all'interoperabilità si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite. Le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in relazione alle proprie esigenze, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei predetti contratti-quadro. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma».

— Si trascrive la tabella A, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici):

«TABELLA A

- Province.
- Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
- Consorzi e associazioni tra regioni, province e comuni, con popolazione complessiva non inferiore a 10.000 abitanti.
- Comunità montane, con popolazione complessiva montana non inferiore a 10.000 abitanti.
- Enti portuali ed aziende dei mezzi meccanici.
- Enti parchi nazionali.

Cassa integrativa personale telefonico statale.
 Consorzio del porto di Bari.
 Ente per lo sviluppo, l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania.
 Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione di linea sui laghi Maggiore, di Garda, di Como.
 Gestioni governative ferroviarie.
 Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE).
 Istituto nazionale per il commercio estero.
 Croce rossa italiana.
 Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
 Istituti autonomi case popolari - IACP ed enti pubblici per l'edilizia residenziale.
 Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO).
 Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).
 Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale.
 Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP).
 Istituto centrale di statistica (ISTAT).
 Aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate e aziende e consorzi fra regioni, province e comuni per l'erogazione di servizi pubblici.
 Istituto nazionale di fisica nucleare.
 Consiglio nazionale delle ricerche.
 Comitato nazionale per le ricerche e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle ricerche alternative (ENEA).
 Aereo club d'Italia.
 Club alpino italiano.
 Registro aeronautico italiano.
 Università statali, istituti di istruzione universitaria, istituti per il diritto allo studio universitario e istituti per lo studio universitario.
 Enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate.
 Ente nazionale corse al trotto.
 Ente nazionale italiano turismo.
 Ente nazionale sementi elette.
 Ente nazionale per la cellulosa e la carta.
 Ente nazionale per le strade.
 Ente nazionale per il cavallo italiano.
 Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris" - Torino.
 Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (Vasca navale).
 Istituto nazionale della nutrizione.
 Istituto nazionale economia agraria.
 Istituto nazionale di geofisica.
 Istituto nazionale di ottica.
 Jockey club d'Italia.
 Osservatori astronomici, astrofisici e vulcanologici.
 Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.
 Stazione zoologica "Antonio Dohrn" - Napoli.
 Società degli Steeple-chases d'Italia.
 Enti regionali di sviluppo agricolo.
 Istituti zooprofilattici sperimentali.
 Istituti sperimentali agrari.
 Stazioni sperimentali per l'industria.
 Enti provinciali per il turismo.
 Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.
 Aziende di promozione turistica.
 Automobile club d'Italia e Automobile clubs provinciali e locali.
 Consorzio canale Milano-Cremona-Po.
 Ente acquedotti siciliani.
 Ente autonomo acquedotto pugliese.
 Ente autonomo del Flumendosa.
 Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria delle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni.

Ente ospedaliero "Policlinico San Matteo" - Pavia.
 Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Saverio De Bellis" - Castellana Grotte.
 Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima.
 Istituto di biologia della selvaggina.
 Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma.
 Istituto "Giannina Gaslini" - Genova.
 Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori - Milano.
 Istituto scientifico per lo studio e la cura dei tumori - Genova.
 Istituto nazionale di riposo e cura per anziani "Vittorio Emanuele II" - Ancona.
 Istituto neurologico "Carlo Besta" - Milano.
 Istituti ortopedici Rizzoli - Bologna.
 Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.
 Ospedale maggiore - Milano.
 Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE).
 Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo (IRRSAE).
 Centro europeo dell'educazione (CEDE).
 Biblioteca di documentazione pedagogica (BDP).
 Consorzio per la zona agricola industriale di Verona.
 Ente zona industriale di Trieste.
 Istituto agronomico per l'Oltremare.
 Istituto nazionale per le conserve alimentari.
 Istituto nazionale di alta matematica.
 Ente siciliano di elettricità.
 Consorzio dell'Adda.
 Consorzio del Ticino.
 Consorzio dell'Oglio.
 Consorzio idrovia Padova-Venezia.
 Ospedale per l'infanzia e "Pie fondazioni Burlo Garofalo e Alessandro ed Aglaia De Manussi" - Trieste.
 Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
 Federazioni sportive nazionali.
 Ospedale oncologico - Bari.
 Consorzio obbligatorio per l'impianto, la gestione e lo sviluppo dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica della provincia di Trieste.
 Lega navale italiana.
 Istituto papirologico "Girolamo Vitelli".
 Centro sperimentale di cinematografia.
 Ente teatrale italiano.
 Ente autonomo "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna" di Milano.
 Ente autonomo esposizione quadriennale d'arte in Roma.
 Ente autonomo "La Biennale di Venezia".
 Ente per il Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" in Milano.
 Accademia nazionale dei Lincei.
 Istituto italiano di medicina sociale.
 Istituto nazionale del dramma antico.
 Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente.
 Istituto italo-africano.
 Comitato per l'intervento nella SIR.
 Comitato di liquidazione EAGAT.
 Consorzi di bonifica.
 Agenzia spaziale italiana.
 Fondo gestioni istituti contrattuali lavoratori portuali.
 Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV).
 Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)».

Note all'art. 6:

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego».

— Il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, reca: «Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Si trascrive il testo dell'art. 34 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego), come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 34 (Passaggio di dipendenti per effetto di trasferimenti di attività). — 1. Fatte salve le disposizioni speciali nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applica l'art. 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428».

— Si trascrive il comma 1, dell'art. 4, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale):

«Art. 4 (Trasferimento di risorse alle regioni). — 1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 31 dicembre 1997 si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni, ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato, non necessari all'esercizio delle funzioni di competenza statale».

— Si trascrivono i commi 1 e 2 dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

«Art. 7. — 1. Ai fini della attuazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le scadenze temporali e modalità dagli stessi previste, alla puntuale individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite e al contempo deve comportare la parallela soppressione o il ridimensionamento dell'amministrazione statale periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui.

2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1 è acquisito il parere della Commissione di cui all'art. 5, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-città e autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane. Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi rappresentativi degli enti locali funzionali ed è assicurata la consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati».

— Si trascrive l'art. 35 del citato decreto legislativo 15 marzo 1997, n. 29:

«Art. 35 (Eccedenze di personale e mobilità collettiva). — 1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino eccedenze di personale sono tenute ad informare preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma 3 e ad osservare le procedure previste dal presente articolo. Si applicano, salvo quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare il comma 11 dell'art. 4 ed i commi 1 e 2 dell'art. 5.

2. Il presente articolo trova applicazione quando l'eccedenza rilevata riguardi almeno dieci dipendenti. Il numero di dieci unità si intende raggiunto anche in caso di dichiarazioni di eccedenza distinte

nell'arco di un anno. In caso di eccedenze per un numero inferiore a 10 unità agli interessati si applicano le disposizioni previste dai commi 7 e 8.

3. La comunicazione preventiva di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, viene fatta alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area. La comunicazione deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici e organizzativi per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a riassorbire le eccedenze all'interno della medesima amministrazione; del numero, della collocazione, delle qualifiche del personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato, delle eventuali proposte per risolvere la situazione di eccedenza e dei relativi tempi di attuazione, delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale dell'attuazione delle proposte medesime.

4. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 3, si procede all'esame delle cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e delle possibilità di diversa utilizzazione del personale eccedente, o di una sua parte. L'esame è diretto a verificare le possibilità di pervenire ad un accordo sulla ricollocazione totale o parziale del personale eccedente, o nell'ambito della stessa amministrazione, anche mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni comprese nell'ambito della provincia o in quello diverso determinato ai sensi del comma 6. Le organizzazioni sindacali che partecipano all'esame hanno diritto di ricevere, in relazione a quanto comunicato dall'amministrazione, le informazioni necessarie ad un utile confronto.

5. La procedura si conclude, decorsi quarantacinque giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, o con l'accordo, o con apposito verbale nel quale sono riportate le diverse posizioni delle parti. In caso di disaccordo, le organizzazioni sindacali possono richiedere che il confronto prosegua; per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'assistenza dell'Aran, e per le altre amministrazioni, ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. La procedura si conclude in ogni caso entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1.

6. I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure per consentire, tenuto conto delle caratteristiche del comparto, la gestione delle eccedenze di personale attraverso il passaggio diretto ad altre amministrazioni nell'ambito della provincia o in quello diverso che, in relazione alla distribuzione territoriale delle amministrazioni o alla situazione del mercato del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi nazionali. Si applicano le disposizioni dell'art. 33.

7. Conclusa la procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, l'amministrazione colloca in disponibilità il personale che non sia possibile impiegare diversamente nell'ambito della medesima amministrazione e che non possa essere ricollocato presso altre amministrazioni, ovvero che non abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che, secondo gli accordi intervenuti ai sensi dei commi precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.

8. Dalla data di collocamento in disponibilità restano sospese tutte le obbligazioni inerenti al rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto ad una indennità pari all'80 per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. I periodi di godimento dell'indennità sono riconosciuti ai fini della determinazione dei requisiti di accesso alla pensione e della misura della stessa. È riconosciuto altresì il diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153».

— Si trascrive il comma 6 dell'art. 19 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993:

«6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti

pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio».

— Si trascrive il comma 3, dell'art. 2, del citato decreto legislativo n. 29 del 1993:

«3. I rapporti individuali di lavoro e di impiego di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'art. 49, comma 2».

Note all'art. 8:

— Si trascrive la tabella *B* allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici):

«Tabella *B* - Regioni a statuto ordinario e speciale, province autonome di Trento e di Bolzano.

INPS.

ENPAS.

INAIL.

Istituto postelegrafonici.

Opera di previdenza ed assistenza per i ferrovieri dello Stato.

Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU).

Sezione speciale fondo interbancario di garanzia.

Cassa conguaglio per il settore elettrico.

Cassa conguaglio per il settore telefonico.

Cassa conguaglio zucchero.

Ente nazionale risi.

Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Fondo centrale garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane.

SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione.

Mediocredito centrale.

Fondo straordinario per il piano di rinascita regione sarda.

Fondo per la riforma dell'assetto agropastorale della Sardegna.

Fondo per il piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna.

Istituto postelegrafonici».

— Si trascrivono i testi degli articoli 25 e 30, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Misure urgenti nel settore lattiero-caseario):

«Art. 25 (*Normalizzazione dei conti degli enti pubblici*). — Ai comuni, alle province e relative aziende, nonché a tutti gli enti pubblici non economici compresi nella tabella *A* allegata alla presente legge, a quelli determinati ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, gli enti ospedalieri, sino all'attuazione delle apposite norme contenute nella legge di riforma sanitaria, alle aziende autonome dello Stato, agli enti portuali ed all'ENEL, è fatto obbligo, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, di adeguare il sistema della contabilità ed i relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato, provvedendo alla esposizione della spesa sulla base della classificazione economica e funzionale ed evidenziando, per l'entrata, gli introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico.

La predetta tabella *A* potrà essere modificata con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro e di quello del bilancio e della programmazione economica.

Per l'ENEL e le aziende di servizi che dipendono dagli enti territoriali, l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni e ai consuntivi di cassa, restando ferme per questi enti le disposizioni che regolano la tenuta della contabilità.

Gli enti territoriali presentano in allegato ai loro bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che da loro dipendono, secondo uno schema tipo definito dal Ministro del tesoro, sentite le associazioni delle aziende.

Ai fini della formulazione dei conti pluriennali della finanza pubblica è fatto obbligo agli enti di cui al presente articolo di fornire al Ministro del tesoro informazioni su prevedibili flussi delle entrate e delle spese per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ove questi non risultino già dai conti pluriennali prescritti da specifiche disposizioni legislative.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, individua gli organismi e gli enti anche di natura economica che gestiscono fondi direttamente o indirettamente interessanti la finanza pubblica, con eccezione degli enti di gestione delle partecipazioni statali e degli enti autonomi fieristici, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo. Per gli enti economici l'obbligo di cui al primo comma si riferisce solo alle previsioni ed ai consuntivi in termini di cassa».

«Art. 30 (*Conti di cassa*). — 1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sulla stima del fabbisogno del settore statale per l'anno in corso, quale risulta dalle previsioni gestionali di cassa del bilancio statale e della tesoreria, nonché sul finanziamento di tale fabbisogno, a raffronto con i corrispondenti risultati verificatisi nell'anno precedente. Nella stessa relazione sono, altresì indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni relative ai capitoli di interessi sui titoli del debito pubblico. Entro la stessa data il Ministro del bilancio e della programmazione economica invia al Parlamento una relazione contenente i dati sull'andamento dell'economia nell'anno precedente e l'aggiornamento delle previsioni per l'esercizio in corso.

2. Entro i mesi di maggio, agosto e novembre il Ministro del tesoro presenta al Parlamento una relazione sui risultati conseguiti dalle gestioni di cassa del bilancio statale e della tesoreria, rispettivamente, nel primo, secondo e terzo trimestre dell'anno in corso, con correlativo aggiornamento della stima annuale.

3. Con le relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro, presenta altresì al Parlamento per l'intero settore pubblico, costituito dal settore statale, dagli enti di cui all'art. 25 e dalle regioni, rispettivamente, la stima della previsione di cassa per l'anno in corso, i risultati riferiti ai trimestri di cui al comma 2 e i correlativi aggiornamenti della stima annua predetta, sempre nell'ambito di una valutazione dei flussi finanziari e dell'espansione del credito interno.

4. Con ciascuna delle relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro del tesoro presenta inoltre al Parlamento la stima sull'andamento dei flussi di entrata e di spesa relativa al trimestre in corso.

5. Il Ministro del tesoro determina, con proprio decreto, lo schema tipo dei prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci che, entro i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, i comuni e le province debbono trasmettere alla rispettiva regione, e gli altri enti di cui all'art. 25 al Ministero del tesoro.

6. In detti prospetti devono, in particolare, essere evidenziati, oltre agli incassi ed ai pagamenti effettuati nell'anno e nel trimestre precedente, anche le variazioni nelle attività finanziarie (in particolare nei depositi presso la tesoreria e presso gli istituti di credito) e nell'indebitamento a breve e medio termine.

7. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministro del tesoro entro il giorno 10 dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre i dati di cui sopra aggregati per l'insieme delle province e per l'insieme dei comuni e delle unità sanitarie locali, unitamente agli analoghi dati relativi all'amministrazione regionale.

8. Nella relazione sul secondo trimestre di cui al comma 2, il Ministro del tesoro comunica al Parlamento informazioni, per l'intero settore pubblico, sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

9. A tal fine, gli enti di cui al comma 5 con esclusione dell'ENEL e delle aziende di servizi debbono comunicare entro il 30 giugno informazioni sulla consistenza dei residui alla fine dell'esercizio precedente, sulla loro struttura per esercizio di provenienza e sul ritmo annuale del loro processo di smaltimento, in base alla classificazione economica e funzionale.

10. I comuni, le province e le unità sanitarie locali trasmettono le informazioni di cui al comma 9 alle regioni entro il 15 giugno. Queste ultime provvederanno ad aggregare tali dati e ad inviarli entro lo stesso mese di giugno al Ministero del tesoro insieme ai dati analoghi relativi alle amministrazioni regionali.

11. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato può essere effettuato agli enti di cui all'art. 25 della presente legge ed alle regioni se non risultano regolarmente adempiuti gli obblighi di cui ai precedenti commi.

— Si trascrive il testo dell'art. 155 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21, della legge 6 febbraio 1996, n. 52):

«Art. 15 (*Attività di revisione contabile*). — 1. Una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'art. 161 verifica:

a) nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;

b) che il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano.

2. La società di revisione ha diritto di ottenere dagli amministratori della società documenti e notizie utili alla revisione e può procedere ad accertamenti, ispezioni e controlli; essa informa senza indugio la CONSOB e il collegio sindacale dei fatti ritenuti censurabili.

3. La società di revisione riporta in apposito libro tenuto presso la sede della società che ha conferito l'incarico le informazioni concernenti l'attività di revisione svolta, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla CONSOB con regolamento. Si applica l'art. 2421, terzo comma, del codice civile».

— Si trascrive il testo dell'art. 12, della legge 21 marzo 1958, n. 259 (Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria):

«Art. 12. Il controllo previsto dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, è esercitato, anziché nei modi previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione».

Note all'art. 9:

— Si trascrive il testo dell'art. 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 3 (*Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza dell'Amministrazione statale*). — 1. Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'Amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro competente.

2. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari».

— Si trascrive il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili):

«Art. 1 (*Registro dei revisori contabili*). — 1. È istituito presso il Ministero di grazia e giustizia il registro dei revisori contabili.

2. L'iscrizione nel registro dà diritto all'uso del titolo di revisore contabile».

Note all'art. 10:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, reca: «Approvazione del nuovo regolamento per la classificazione delle entrate e delle spese e per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70».

— Si trascrive il testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

«Art. 39 (*Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time*). — 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

2. Per le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee; secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 1999, viene assicurata un'ulteriore riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1999 in misura non inferiore allo 0,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1998.

3. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delibera trimestralmente il numero delle assunzioni delle singole amministrazioni di cui al comma 2 sulla base di criteri di priorità che assicurino in ogni caso le esigenze della giustizia e il pieno adempimento dei compiti di sicurezza pubblica affidati alle Forze di polizia e ai Vigili del fuoco, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2. In sede di prima applicazione, tra i criteri si tiene conto delle procedure concorsuali avviate alla data del 27 settembre 1997, nonché di quanto previsto dai commi 23 e 24 del presente articolo e dal comma 4 dell'art. 42. Le assunzioni sono subordinate alla indisponibilità di personale da trasferire secondo procedure di mobilità attuate anche in deroga alle disposizioni vigenti, fermi restando i criteri generali indicati dall'art. 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.

4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unità di personale, secondo le modalità di cui ai commi da 5 a 15.

5. Per il potenziamento delle attività di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalità di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unità di personale.

6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresì all'assunzione di 300 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unità di personale destinate all'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unità al servizio ispettivo.

7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalità, nonché i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle Amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:

a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;

b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale è determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilità dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalità, avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;

c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;

d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;

e) ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura concorsuale.

9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonché quelle di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'art. 55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalità destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonché altri funzionari già addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalità di carattere oggettivo.

11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.

12. Il comma 47 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

«47. Per la copertura dei posti vacati le graduatorie dei concorsi pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente al 31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1998».

13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validità per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.

14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unità di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, infor-

matico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalità, ai piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.

15. Le Amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unità complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalità, anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.

16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, è ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.

18. Fermo quanto disposto dall'art. 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, una percentuale non inferiore al 10 per cento delle assunzioni comunque effettuate deve avvenire con contratto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. Una ulteriore percentuale di assunzioni non inferiore al 10 per cento deve avvenire con contratto di formazione e lavoro, disciplinato ai sensi dell'art. 44 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.

20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.

21. Per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre Amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unità.

22. Al fine dell'attuazione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi, per non più di un triennio, di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unità, appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi.

23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c), della

legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole: «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, è incrementato di 3.000 unità, da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche.

25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che ciò non si ripercuota negativamente sulla funzionalità degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunità montane, la contrattazione collettiva può prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma 58-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attività che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalità indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualità dell'interesse del dipendente.

27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finché non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.

28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di Polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non è opponibile il segreto d'ufficio».

— Per il titolo del regolamento (CEE) n. 729/70, del Consiglio del 21 aprile 1970, si veda in note all'art. 3.

— Per il titolo del regolamento (CE) n. 1663/95, della Commissione del 7 luglio 1995, si veda in note all'art. 3.

— Il regolamento (CE) n. 896/97, della Commissione del 20 maggio 1997, reca: «Modifica e emenda il regolamento (CE) n. 1663/95 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia».

Nota all'art. 11:

— Per il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, si veda in note all'art. 5.

Note all'art. 12:

— Per il titolo del regolamento (CE) n. 1663/95, si veda in note all'art. 3.

— Per il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, si veda in note all'art. 5.

— La legge 4 dicembre 1956, n. 1404, reca: «Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale».

Nota all'art. 13:

— Per il titolo del regolamento (CE) n. 1663/95, si veda in note all'art. 3.

99G0244

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 1999, n. 166.

Regolamento recante norme per l'istituzione dell'Ufficio per le politiche di promozione dell'occupazione, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 17, commi 3 e 4, e 21, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520, avente ad oggetto «Regolamento recante norme per l'organizzazione dei dipartimenti e degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la disciplina delle funzioni dirigenziali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1998, recante «Ordinamento transitorio delle strutture del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 1998, recante modificazioni al predetto decreto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 novembre 1998, recante delega al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dott. Antonio Bassolino, le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lotta alla disoccupazione e di individuazione delle aree di crisi nel Paese;

Visto l'art. 1, terzo comma, del predetto decreto, il quale stabilisce che, per l'esercizio delle funzioni delegate, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale si avvale di un apposito ufficio, posto alle sue dipendenze, da istituirsi con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 marzo 1999;

D'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Istituzione dell'Ufficio
per le politiche di promozione dell'occupazione*

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito l'«Ufficio per le politiche di promozione dell'occupazione», posto alle dipendenze del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 2.

Competenze

1. L'Ufficio fornisce al Ministro il supporto necessario allo svolgimento delle funzioni delegate in materia di contrasto alla disoccupazione e di promozione dell'occupazione, in un contesto di pari opportunità per l'accesso al lavoro, nelle aree depresse, con particolare riferimento al Mezzogiorno ed alle aree di crisi, nonché in materia di emersione del lavoro irregolare.

2. L'Ufficio provvede, in particolare, agli adempimenti riguardanti:

a) la raccolta, l'analisi e l'elaborazione delle informazioni e dei dati, acquisiti dalle amministrazioni, dagli enti e dalle istituzioni, concernenti l'andamento dell'occupazione nelle aree depresse, con specifico riguardo al Mezzogiorno ed alle aree di crisi, al fine di proporre strategie e misure di contrasto e di verificarne ed ottimizzarne gli effetti;

b) il monitoraggio delle situazioni di tensione occupazionale, al fine di formulare proposte per il coordinato utilizzo delle risorse e degli strumenti disponibili, in vista di soluzioni operative a breve e medio termine;

c) l'esame delle relazioni periodiche predisposte dal Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, al fine di trarne valutazioni e proposte utili alla enucleazione degli obiettivi;

d) l'istruttoria dei procedimenti di individuazione delle aree di crisi, di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

e) il supporto tecnico ed amministrativo relativo ai processi di reindustrializzazione e sviluppo economico nelle aree indicate dall'articolo 2, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Art. 3.

Capo dell'Ufficio

1. Il capo dell'Ufficio, nominato ai sensi degli articoli 21, comma 6, e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio e risponde della sua attività e dei risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro delegato.

Art. 4.

Personale

1. All'Ufficio è assegnato un contingente di quindici unità di personale, delle quali non più di tre con qualifica dirigenziale.

2. All'assegnazione del personale provvede il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in conformità alle richieste del Ministro delegato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 aprile 1999

*Il Presidente
del Consiglio dei Ministri*
D'ALEMA

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
BASSOLINO

Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1999

Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 231

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Il testo dell'art. 21, comma 5, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«5. Nei casi di dipartimenti posti alle dipendenze di Ministri senza portafoglio, il decreto è emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro competente».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1998, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 5 novembre 1998.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 dicembre 1988, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 1999.

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 21, comma 5, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 2, comma 203, lettera *f*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (*Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*), è il seguente:

«203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi così definiti:

a)-e) (Omissis);

f) "Contratto di area", come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, nonché delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di più rapida attivazione di investimenti di disponibilità di aree attrezzate e di risorse o derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, comma 9, lettera *c*), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389».

— Il testo dell'art. 2, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 19 luglio 1993, n. 236, è il seguente:

«9. Ai fini della reindustrializzazione e dello sviluppo economico ed occupazionale dell'area torrese e stabiese e dell'area di Airola, la regione Campania, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presenta al Ministro del lavoro e della previdenza sociale un programma di interventi nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 9, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri per gli obiettivi di cui al presente articolo. Per le finalità di cui al presente comma è riconosciuto un finanziamento non superiore a trenta miliardi, nell'ambito delle risorse di cui ai predetti articoli.

9-bis. Un programma analogo a quello di cui al comma 9 è presentato dalle regioni Emilia-Romagna e Toscana per i comprensori dell'Appennino interessati a gravi crisi aziendali nei settori della trasformazione dei prodotti zootecnici, della forestazione e dell'agricoltura. Per le finalità di cui al presente comma è riconosciuto un finanziamento non superiore a tre miliardi di lire per ciascuna delle due regioni, nell'ambito delle risorse di cui agli articoli 1 e 9».

Nota all'art. 3:

— Il testo degli articoli 21, comma 6 e 28 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«6. Nei casi in cui un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri sia affidato alla responsabilità di un Ministro senza portafoglio, il capo del dipartimento è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato».

«Art. 28 (*Capi dei dipartimenti e degli uffici*). — 1. I capi dei dipartimenti e degli uffici di cui all'art. 21 nonché dell'ufficio di segreteria del Consiglio dei Ministri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i dirigenti generali dello Stato ed equiparati, i professori universitari ordinari di ruolo o fuori ruolo in servizio».

99G0245

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CORTE COSTITUZIONALE

DELIBERAZIONE 25 maggio 1999.

Modificazioni al regolamento generale.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Visto l'art. 14, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha approvato le seguenti

MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

I primi due commi dell'art. 7 del regolamento generale, approvato il 20 gennaio 1966 e successive modificazioni, sono così sostituiti:

«L'elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto sotto la presidenza del giudice più anziano di carica.

Nel caso in cui venga a scadenza il mandato di giudice del Presidente, la Corte deve essere convocata per una data compresa fra il giorno del giuramento del giudice che lo sostituisce ed i dieci giorni successivi. qualora la sostituzione non sia ancora intervenuta, la Corte deve essere convocata per una data non anteriore alla

scadenza del termine di cui all'art. 5, secondo comma, della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 e non successiva al decimo giorno dalla scadenza medesima».

Al regolamento generale della Corte costituzionale, approvato il 20 gennaio 1966 e successive modificazioni, è aggiunto dopo l'art. 17 il seguente articolo:

«Art. 18. Qualora pervenga alla Corte la richiesta di autorizzazione a procedere prevista dall'art. 313 del codice penale per il reato di vilipendio della Corte costituzionale, il Presidente entro venti giorni nomina il relatore e fissa la seduta della Corte.

Della richiesta e della convocazione è data notizia a tutti i giudici almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

La Corte delibera nella composizione prevista dall'art. 16, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

La deliberazione è depositata nell'ufficio del segretario generale, che cura la comunicazione all'autorità richiedente».

Roma, 25 maggio 1999

Il Presidente: GRANATA

99A4674

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 7 giugno 1999.

Rimozione dalla carica di un consigliere del comune di Partinico.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che il sig. Salvatore Campione Ciriello è stato eletto consigliere comunale di Partinico (Palermo) nelle consultazioni amministrative del 30 novembre 1997;

Visto che è cessata nei confronti del predetto consigliere la sospensione di diritto dalla carica per essere venuta meno la misura di custodia cautelare in carcere, così come disposto dall'art. 15, commi 4-bis e 4-quater, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che la reintegra del sopraccitato amministratore nella carica di consigliere comunale espone l'attività amministrativa dell'ente locale ad una potenzialità di inquinamento ed ingenera allarme nella popolazione, con conseguente pericolo attuale di turbativa dell'ordine pubblico;

Considerato, altresì, che la posizione processuale penale del citato consigliere si pone in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche, cui il medesimo amministratore è preposto, e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio della carica ricoperta;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione del sig. Salvatore Campione Ciriello dalla carica di consigliere comunale di Partinico;

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il sig. Salvatore Campione Ciriello è rimosso dalla carica di consigliere comunale di Partinico (Palermo).

Roma, 7 giugno 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

ALLEGATO

Relazione al Ministro dell'interno

Il sig. Salvatore Campione Ciriello è stato eletto consigliere comunale di Partinico (Palermo) nelle consultazioni amministrative del 30 novembre 1997.

Nei confronti dell'amministratore ha operato la sospensione di diritto dalla carica elettiva ricoperta, ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni, in costanza di una misura di custodia cautelare in carcere disposta in data 25 giugno 1998, nell'ambito di una vasta indagine condotta dai competenti organi che ha portato all'arresto di un noto esponente della criminalità organizzata locale.

La predetta misura restrittiva della libertà personale è stata successivamente revocata, in data 18 gennaio 1999, per essere venute meno le connesse esigenze cautelari, con la conseguente reintegra dell'interessato nella carica di consigliere comunale.

La particolare natura del reato per il quale il sig. Salvatore Campione Ciriello è indagato appare assolutamente incompatibile con le funzioni pubbliche cui il medesimo è preposto.

Invero, l'amministrazione comunale di Partinico, fortemente impegnata, unitamente alle altre istituzioni presenti sul territorio, in una difficile azione, in un centro tradizionalmente permeato dalla criminalità organizzata, per il perseguimento della legalità e trasparenza, subirebbe notevole nocumento dalla presenza del citato amministratore per il potenziale inquinamento della propria attività.

Ciò, oltre a compromettere la credibilità gestionale dell'ente, rappresenta una concreta minaccia di pregiudizio all'ordinato svolgersi dei rapporti della collettività locale, la quale, anche per la notorietà dei fatti delittuosi nei quali è coinvolto l'interessato, vede pregiudicato il complesso dei beni giuridici fondamentali e i propri interessi pubblici primari.

La posizione processuale del sig. Salvatore Campione Ciriello si pone, altresì, in netto contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui lo stesso è preposto, nonché con le esigenze di decoro, dignità e prestigio della carica ricoperta.

Il prefetto di Palermo, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione del sig. Salvatore Campione Ciriello dalla carica di consigliere comunale di Partinico, con relazioni del 24 febbraio e 14 aprile 1999, che qui si intendono integralmente richiamate, disponendone, nelle more, la sospensione con provvedimento n. 9902626/Gab. del 24 febbraio 1999, rilevata la grave ed urgente necessità.

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per addvenire alla rimozione del predetto amministratore dalla carica sopraccitata, ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione del sig. Salvatore Campione Ciriello dalla carica di consigliere comunale di Partinico (Palermo).

Roma, 27 maggio 1999

*Il direttore generale
dell'Amministrazione civile*
GELATI

99A4729

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 maggio 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici».

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE,
DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E
DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Masseurin und Medizinische Bademeisterin» conseguito dalla sig.ra Michaela Bieber nata Pirker, cittadina tedesca;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici» che si consegue in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto l'art. 14, comma 9, del suddetto decreto legislativo;

Ritenuto il titolo in esame identico ad altri già riconosciuti con precedenti provvedimenti;

Decreta:

Il titolo di «Masseurin und Medizinische Bademeisterin» conseguito in Germania, in data 21 luglio 1995, dalla sig.ra Michaela Bieber nata Pirker, nata a Lindau (RFG) in data 25 maggio 1962, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici», ai sensi del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 1999

Il direttore: D'ARI

99A4676

DECRETO 25 maggio 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione».

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE,
DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E
DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano una formazione professionale di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di studio «Gradué(e) en Kinésithérapie» conseguito dalla sig.ra Van Gindertael Catherine, cittadina belga;

Ritenuta la corrispondenza di detto titolo estero con quello di «terapista della riabilitazione» conseguito in Italia;

Ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto l'art. 12, comma 8, del suddetto decreto legislativo;

Ritenuto il titolo in esame identico ad altri già riconosciuti con precedenti provvedimenti;

Decreta:

Il titolo di studio, «Gradué(e) en Kinésithérapie» conseguito in Belgio, in data 30 giugno 1985, dalla sig.ra Van Gindertael Catherine, nata a Zurigo (Svizzera) il 28 ottobre 1962, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di «terapista della riabilitazione», ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 1999

Il direttore: D'ARI

99A4677

MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 10 febbraio 1999.

Inserimento del medicinale «Octreotide acetato» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento della diarrea secretoria refrattaria.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300, del 23 dicembre 1996;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, concernente il recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139, del 15 giugno 1991;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, di attuazione della direttiva 93/39/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE relative ai medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1997;

Vista la legge 8 aprile 1998, n. 94, di conversione del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1998;

Visto il provvedimento in data 17 gennaio 1997, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, è stato istituito l'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico ed a cura del Servizio sanitario nazionale a soggetti che per la loro patologia non dispongono di valida alternativa terapeutica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997;

Visto il provvedimento in data 17 gennaio 1997 concernente l'inserimento nel predetto elenco del medicinale Deferiprone ed il successivo provvedimento di proroga in data 13 febbraio 1998, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997 e n. 102 del 5 maggio 1998;

Visti i provvedimenti in data 17 gennaio 1997 e 21 maggio 1997 relativi all'inserimento delle specialità medicinali Betantrone, Frone, Serobif e Betron R ed il successivo provvedimento di revoca datato 27 gennaio 1998, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997, n. 175 del 29 luglio 1997 e n. 56 del 9 marzo 1998;

Visti i provvedimenti in data 18 agosto 1997 relativi all'inserimento, nel succitato elenco, delle specialità medicinali Intron A, Roferon A e del medicinale L-arginina cloridrato, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 10 ottobre 1997;

Visti ancora i provvedimenti in data 18 settembre 1997 relativi all'inserimento delle specialità medicinali Lysodren ed Eloxatin, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 1997;

Visti altresì i provvedimenti in data 8 gennaio 1998 relativi all'inserimento delle specialità medicinali Endoprost, Ilomedin, Epoxitin, Eporex, Eritrogen, Globuren e Temodal, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 11 marzo 1998;

Atteso che, specialità medicinali a base di octreotide acetato seppur registrate per altre indicazioni possono costituire una valida alternativa terapeutica nella diarrea secretoria refrattaria dovuta a sindrome dell'intestino corto od a pregressi interventi sullo stomaco;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale di detto medicinale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Viste le proprie deliberazioni assunte in data 28-29 luglio 1998 ed 8 settembre 1998;

Dispone:

Art. 1.

Il medicinale OCTREOTIDE ACETATO è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col proprio provvedimento citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1, è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai soggetti affetti da diarrea secretoria refrattaria che non possono avvalersi di valida alternativa terapeutica, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento.

Il relativo onere di spesa viene, in via presuntiva ed a mente della precitata normativa, quantificato in L. 418.000.000 circa, nell'ambito del tetto di spesa programmato di lire 30 miliardi per anno per l'assistenza farmaceutica ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1999

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1999
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 192

ALLEGATO I

Denominazione: Octreotide acetato.

Indicazione terapeutica: diarrea secretoria refrattaria a precedenti terapie standard (medicinali frenanti la motilità, colestiramina, antibiotici, ecc.).

Criteri di inclusione: diarrea secretoria refrattaria da sindrome dell'intestino corto e da pregressi interventi chirurgici sullo stomaco.

Criteri di esclusione: ipersensibilità accertata all'octreotide od alla somatostatina - gravidanza - allattamento - età pediatrica.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino al nuovo provvedimento ministeriale.

Dati indicativi sul costo del trattamento: fino ad un massimo di L. 6.688.000 circa per paziente al mese, corrispondenti alla posologia massima consentita di 0,5 mg × 2/die.

Altre condizioni particolari:

a) quelle previste dall'art. 5, comma 1 e comma 2, del provvedimento 17 gennaio 1997 concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, della predetta legge 23 dicembre 1996, n. 648;

b) la descrizione viene effettuata da strutture specializzate ospedaliere od universitarie o di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sulla base di un piano terapeutico predisposto dalle stesse; i pazienti ammessi al trattamento sono inseriti, presso tali strutture, in apposito registro i cui dati clinici sono aggiornati trimestralmente e saranno trasmessi alla Commissione unica del farmaco unitamente al numero di pazienti che hanno iniziato e/o interrotto il trattamento, data di inizio e/o interruzione del trattamento, età, sesso, eventi avversi;

c) il trattamento dovrà essere testato e non proseguito oltre quindici giorni in caso di manifesta inefficacia;

d) la dispensazione avviene per il tramite del servizio farmaceutico delle strutture prescrittrici, ove possibile, oppure del servizio farmaceutico della azienda sanitaria locale di residenza; trimestralmente tali strutture trasmetteranno l'ammontare della relativa spesa dalla Commissione unica del farmaco;

e) sul prezzo vigente viene praticata la quota di sconto alle strutture pubbliche, pari ad almeno il 50%.

Schema dei dati da inserire nel registro

	Prima del trattamento	3/6/9/12 mesi
Anamnesi	+	+
Es. obiettivo	+	+
Glicemia	+	+

99A4678

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 16 febbraio 1999.

Emergenza ambientale nella laguna di Orbetello. Attività di supporto alla gestione commissariale per il periodo 14 luglio - 31 ottobre 1998: pagamento compenso. (Ordinanza n. F/563).

IL VICE-COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998)

Vista l'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998, con la quale il presidente della regione Toscana è stato nominato commis-

sario delegato ai sensi dell'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per il completamento degli interventi di emergenza urgenti ed indifferibili necessari per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello, nonché per ricondurre la gestione straordinaria degli stessi all'interno delle competenze ordinarie degli enti territoriali competenti;

Vista l'ordinanza commissariale n. F/489 del 18 luglio 1998, con la quale il sottoscritto è stato nominato vice-commissario ai sensi dell'art. 2 della sopra citata ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2807/98;

Preso atto che la predetta ordinanza del Dipartimento della protezione civile all'art. 2, prevede che il commissario si avvalga delle strutture tecniche e amministrative degli enti locali interessati all'attuazione degli interventi previsti;

Preso altresì atto che l'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2389/FPC del 21 luglio 1994, all'art. 3, prevedeva l'erogazione di un compenso al personale delle suddette amministrazioni per le prestazioni di supporto effettuate oltre alle normali ore di lavoro, rapportato al massimo a 40 ore di straordinario;

Considerato che la sopra citata ordinanza è espressamente richiamata dall'ordinanza del Dipartimento della protezione civile n. 2807/98;

Ritenuto di procedere al pagamento dei suddetti compensi per il periodo a partire dalla nomina quale commissario delegato del presidente della giunta regionale;

Considerata la richiesta alla prefettura di Grosseto del 23 dicembre 1998, avente ad oggetto la comunicazione dell'elenco del personale messo a disposizione della gestione commissariale e la quantificazione delle ore di straordinario conseguentemente svolte per il periodo 14 luglio-31 ottobre 1998;

Vista la lettera del 19 gennaio 1999, agli atti, con la quale il prefetto di Grosseto ha fornito i nominativi del personale della prefettura di Grosseto che hanno assicurato supporto alla gestione commissariale, specificando il numero di ore di lavoro straordinario da ciascuno prestato;

Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione del compenso dovuto per il lavoro straordinario prestato a supporto della gestione commissariale nel periodo 14 luglio-31 ottobre 1998;

Ritenuto altresì di continuare ad avvalersi del vice-prefetto vicario per il coordinamento delle attività connesse alla gestione commissariale svolte in prefettura, rinviando a successiva ordinanza la individuazione nominativa del personale della prefettura di Grosseto a supporto del commissario, che sarà concordata con il prefetto nell'ambito del nuovo assetto organizzativo a supporto del commissario assicurando le professionalità già specificate dal prefetto stesso nella sopra citata lettera del 19 gennaio 1999;

Ordina:

1. È autorizzato il pagamento dei compensi relativi all'attività di supporto alla gestione commissariale, assicurata dal personale della prefettura di Grosseto per il periodo 14 luglio-31 ottobre 1998, quantificato nel numero di ore di lavoro straordinario indicato a fianco di ciascun nominativo:

rag. Gualtiero Bistarini	n. ore 24
dott.ssa Antonietta Pagano	» 12
sig.ra Giovanna Chirico	» 18
sig.ra Stefania Di Pietro	» 18
rag. Antonio Polidoro	» 18
sig.ra Valeria Lembo	» 10
sig.ra Mara Sinapi	» 16
sig.ra Concetta Francesca	» 8

2. La prefettura di Grosseto calcolerà gli importi dovuti al personale di cui al punto 1, sulla base del compenso orario per lavoro straordinario spettante a ciascuno in base al profilo professionale.

3. L'importo di cui al punto precedente è liquidato dalla prefettura di Grosseto al personale di cui al punto 1, secondo le modalità che lo stesso provvederà a comunicare.

4. La spesa derivante dalla presente ordinanza è finanziata con i fondi di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per la protezione civile n. 2807 del 14 luglio 1998.

5. La presente ordinanza è comunicata per gli adempimenti di competenza alla prefettura di Grosseto. È inoltre pubblicata per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 16 febbraio 1999

Il vice-commissario: GINANNESCHI

99A4452

ORDINANZA 18 febbraio 1999.

Crisi sismica del settembre-ottobre 1997 nel territorio della provincia di Arezzo. Approvazione disposizioni operative per l'avvio del procedimento di attuazione del piano degli interventi di emergenza e per il ripristino delle infrastrutture, del patrimonio culturale, degli edifici pubblici previsto dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998, come modificata dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2782 del 9 aprile 1998. (Ordinanza n. D/564).

IL VICE-COMMISSARIO

IN FUNZIONE DI COMMISSARIO DELEGATO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2741, del 30 gennaio 1998 e D/517 del 12 novembre 1998)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998, con la quale all'art. 1, il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225, del 24 febbraio 1992, per gli interventi necessari a salvaguardare l'incolumità pubblica e privata nei territori dei comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve S. Stefano, Sansepolcro, Sestino, in provincia di Arezzo, gravemente danneggiati dalla crisi sismica del settembre-ottobre 1997;

Vista l'ordinanza commissariale n. D/517 del 12 novembre 1998, con la quale il presidente della regione Toscana ha nominato, quale vice-commissario ai predetti interventi il sottoscritto assessore Mauro Ginanneschi, in sostituzione del precedente vice-commissario Paolo Fontanelli, che a tal fine esercita tutti i poteri in titolarità del commissario;

Visto l'art. 6 della citata ordinanza che prevede che il commissario delegato disciplini con propri provvedimenti le disposizioni operative per l'attuazione dell'ordinanza;

Visto il piano stralcio degli interventi urgenti volti al ripristino delle infrastrutture, del patrimonio culturale, degli edifici pubblici di competenza delle regioni e degli enti locali, nonché degli edifici di culto gravemente danneggiati dalla crisi sismica, approvato con ordinanza del commissario delegato n. D/483, del 25 maggio 1998, in attuazione dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2741, del 30 gennaio 1998, citata, di cui la protezione civile ha preso atto in data 31 agosto 1998;

Considerato che nel suddetto piano sono indicati tutti gli edifici gravemente danneggiati, i soggetti attuatori degli interventi di ripristino, che corrispondono, per gli edifici pubblici, agli enti locali proprietari o possessori degli edifici stessi, per gli edifici di culto alla diocesi di Arezzo - Cortona - Sansepolcro, e i relativi importi;

Considerato che gli importi ivi previsti corrispondono agli oneri per la progettazione degli interventi e per l'avvio dei lavori e che dunque sarà necessario procedere alla rimodulazione del piano per la individuazione dell'esatto ammontare dei costi degli interventi e dei relativi contributi;

Considerato che ai fini della ripartizione delle risorse disponibili tra gli interventi previsti nel piano di cui all'art. 2 della citata ordinanza e gli interventi relativi agli immobili privati, ex art. 6, comma 2, della medesima ordinanza, è necessario acquisire la stima del numero degli aventi titolo e dell'ammontare presunto dei relativi lavori di ripristino per i quali è in corso la procedura amministrativa di domanda di contributo;

Preso atto che con ordinanza del commissario delegato n. D/544 del 19 gennaio 1999, sono state approvate le direttive tecniche con parametri tecnico-economici per gli interventi di ripristino con miglioramento sismico (allegato *A*), le istruzioni tecniche per la redazione degli elaborati di indagine, documentazione e progetto degli interventi di miglioramento antisismico «D.2.5» (allegato *B*), l'elenco prezzi e istruzione per la redazione dei computi metrici estimativi «D.3.5» (allegato *C*) che costituiscono le prescrizioni tecniche da osservare ove applicabili secondo quanto ivi disposto nella fase progettuale;

Ritenuto opportuno dettare disposizioni operative per l'avvio del procedimento di attuazione del suddetto piano stralcio, rinviando a successive disposizioni la disciplina della fase ulteriore della procedura afferente alla concessione e erogazione dei contributi e alla vigilanza e al controllo dei progetti;

Considerato che l'art. 1, comma 3, della citata ordinanza prevede che il commissario delegato si avvale per l'espletamento dell'attività tecnico amministrativa connessa all'attuazione degli interventi, degli uffici competenti delle regioni;

Ritenuto, con particolare riferimento alla fase di valutazione dei progetti, di utilizzare oltre al Genio civile di Arezzo, la U.O.C. «Rischio sismico» che a tal fine si avvale del nucleo di valutazione costituito con D.G.R. n. 291, dell'11 marzo 1996, in occasione del sisma della Lunigiana;

Acquisito il parere favorevole del comitato tecnico scientifico relativo alle suddette disposizioni operative;

Ordina:

1. Sono approvate le disposizioni operative per l'avvio del procedimento di attuazione del piano stralcio degli interventi di emergenza e per il ripristino delle infrastrutture, del patrimonio culturale, degli edifici pubblici previsto dall'art. 2, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998 — come modificata dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2817 del 24 luglio 1998 — contenute nell'allegato *A* che costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

2. Ai fini della valutazione dei progetti, sono utilizzati il Genio civile di Arezzo e la U.O.C. «Rischio sismico» che a tal fine si avvale del nucleo di valutazione costituito con D.G.R. n. 291 dell'11 marzo 1996, con le modalità stabilite con successiva ordinanza.

3. I soggetti attuatori individuati nel piano stralcio citata sono tenuti ad osservare le suddette disposizioni conformando la propria attività alle relative disposizioni.

4. La presente ordinanza comprensiva degli allegati parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, è pubblicata nel bollettino ufficiale della regione e comunicata agli enti attuatori individuati nel piano stralcio, quali: i comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve S. Stefano, Sansepolcro, Sestino, in provincia di Arezzo, e la diocesi di Arezzo - Cortona - Sansepolcro.

Firenze, 5 febbraio 1999

Il vice-commissario: GINANNESCHI

ALLEGATO A
all'ordinanza Commissariale
n. D/564 del 18.2.1999

CRISI SISMICA DEL 26.9.1997

COMUNI DI: ANGIARI, BADIA TEDALDA, CAPRESE MICHELANGELO,
MONTERCHI, PIEVE SANTO STEFANO, SANSEPOLCRO, SESTINO
(Provincia di AREZZO)

Ordinanza Ministero dell'Interno Dip. Protezione Civile n° 2741 del 30 Gennaio 1998 e
successive modifiche e integrazioni

*Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del settembre-
ottobre 1997 nel territorio delle provincie di Arezzo e Rieti*

Ordinanza del Commissario Delegato n. D/564 del 18.2.1999

**DISPOSIZIONI OPERATIVE PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI
ATTUAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E PER IL
RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE, DEL PATRIMONIO CULTURALE
DEGLI EDIFICI PUBBLICI, PREVISTO ALL'ARTICOLO 2 COMMA 1
DELL'ORDINANZA MINISTRO DELL'INTERNO DELEGATO PER IL
COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 2741 DEL 30.1.98 COME
MODIFICATO DALL'ORDINANZA MINISTRO DELL'INTERNO DELEGATO PER
IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 2782 DEL 9.4.98**

ALLEGATO A
all'ordinanza Commissariale
n. D/564 del 18.2.1999

CRISI SISMICA DEL 26.9.1997

COMUNI DI: ANGIARI, BADIA TEDALDA, CAPRESE MICHELANGELO,
MONTERCHI, PIEVE SANTO STEFANO, SANSEPOLCRO, SESTINO
(Provincia di AREZZO)

Ordinanza Ministero dell'Interno Dip. Protezione Civile n° 2741 del 30 Gennaio 1998 e
successive modifiche e integrazioni

*Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del settembre-
ottobre 1997 nel territorio delle provincie di Arezzo e Rieti*

Ordinanza del Commissario Delegato n. D/564 del 18.2.1999

**DISPOSIZIONI OPERATIVE PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI
ATTUAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E PER IL
RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE, DEL PATRIMONIO CULTURALE
DEGLI EDIFICI PUBBLICI, PREVISTO ALL'ARTICOLO 2 COMMA 1
DELL'ORDINANZA MINISTRO DELL'INTERNO DELEGATO PER IL
COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 2741 DEL 30.1.98 COME
MODIFICATO DALL'ORDINANZA MINISTRO DELL'INTERNO DELEGATO PER
IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 2782 DEL 9.4.98**

DISPOSIZIONI OPERATIVE PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI DI EMERGENZA E PER IL RIPRISTINO DELLE INFRASTRUTTURE, DEL PATRIMONIO CULTURALE, DEGLI EDIFICI PUBBLICI, PREVISTO ALL'ART.2 COMMA 1 DELL'ORDINANZA MINISTRO DELL'INTERNO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 2741 DEL 30.1.98 COME MODIFICATO DALL'ORDINANZA MINISTRO DELL'INTERNO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 2782 DEL 9.4.98 IN VALTIBERINA

1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Le presenti disposizioni disciplinano, ai sensi dell'art.6 comma 2 dell'ordinanza 2741/98 e successive modificazioni, le modalità per l'attuazione del piano di cui all'art. 2 comma 1 della citata ordinanza relativamente ad interventi urgenti volti al ripristino delle infrastrutture, del patrimonio culturale, degli edifici pubblici di competenza della regione e degli enti locali, nonché degli edifici di culto e della stabilità dei versanti, interessati dalla crisi sismica del Settembre-Ottobre 1997 nei Comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve S. Stefano, Sansepolcro, Sestino.

Gli interventi sono dichiarati urgenti e indifferibili ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza 2741/98 e successive modificazioni.

L'individuazione quale ente attuatore comporta la competenza di quest'ultimo in ordine a tutte le fasi procedurali finalizzate alla realizzazione dell'opera o dell'attività comprese nel piano, con la conseguente titolarità dei poteri e delle responsabilità ad esse connesse.

In particolare sono di competenza dell'ente attuatore:

- l'affidamento della progettazione;
- l'approvazione del progetto esecutivo dell'opera;
- l'affidamento dei lavori, la direzione e il collaudo dei medesimi;
- i pagamenti conseguenti le attività sopra indicate;
- la rendicontazione dell'intervento.

Gli enti attuatori provvedono agli adempimenti di loro competenza, in conformità con le disposizioni dell'ordinamento vigente e nel rispetto delle ordinanze del Commissario delegato.

A tali fini gli enti attuatori beneficiano dei fondi derivanti dalla contrazione dei mutui di cui all'art. 5 dell'ordinanza DPC n.2741/98, per la parte destinata al finanziamento del piano medesimo come determinata dal Commissario delegato ai sensi dell'art.6, comma 2 della predetta ordinanza DPC n.2741/98.

Nella rimodulazione del piano che sarà effettuata successivamente all'approvazione dei progetti esecutivi degli interventi, il suddetto finanziamento sarà ripartito tra gli interventi già previsti nel piano stralcio approvato con ordinanza commissariale n. D/ 483 del 25.5.98.

La realizzazione delle opere o delle attività è vincolata alla copertura finanziaria indicata per ciascuna di esse nel piano rimodulato; non sono consentiti aumenti di spesa e, se effettuati, sono posti a carico dell'ente attuatore, ferme le conseguenti responsabilità.

Eventuali oneri aggiunti imputabili a carenza tecnico - amministrativa dell'ente attuatore sono ugualmente a carico del medesimo.

2 - SOGGETTO ATTUATORE - ENTI PUBBLICI

All'attuazione del piano provvedono gli Enti Locali individuati nel piano medesimo come attuatori e in specie i Comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve S. Stefano, Sansepolcro, Sestino.

Ciascun ente attuatore, ai sensi dell'art. 7 L.109/94 e successive modificazioni, nomina all'interno della propria struttura un Responsabile unico del procedimento relativamente a tutti gli interventi di propria competenza previsti nel piano ed è tenuto a darne comunicazione al Commissario.

Il Responsabile unico del procedimento, altresì, cura tutti i rapporti con le strutture regionali di supporto del Commissario Delegato predisponendo il complesso di atti e di operazioni tra loro funzionalmente collegati e preordinati per la gestione tecnica - amministrativa degli interventi. La tipologia e modalità di trasferimento delle informazioni sono disciplinate con successive ordinanze.

2.1 - PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI

La redazione dei progetti e le attività di consulenza relative agli interventi previsti nel piano "Stralcio" di competenza dei soggetti pubblici possono essere affidate direttamente a liberi professionisti singoli, associati o raggruppati temporaneamente, a cooperative di produzione e lavoro, ovvero a società di progettazione o a società di ingegneria di loro fiducia, aventi documentata esperienza professionale nel settore delle strutture antisismiche, in relazione alle caratteristiche tecniche dell'incarico da espletare, qualora l'importo stimato non ecceda 200 mila ECU, IVA inclusa.

Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia superiore a 200 mila ECU, si applicano le disposizioni della Direttiva 92/50 CEE e del DLGS n.157/95

Nel caso di affidamento di incarico di progettazione, l'attività di direzione dei lavori è affidata con priorità rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato.

Gli enti attuatori, procedono all'affidamento degli incarichi di progettazione entro 15 giorni dalla comunicazione dell'approvazione delle presenti disposizioni.

Al fine di accelerare l'iter progettuale degli interventi previsti dal presente decreto, gli Enti attuatori provvedono direttamente alla redazione del progetto esecutivo.

Ai fini del relativo finanziamento, gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza nonché agli studi e ricerche connesse sono ammessi fino alla concorrenza del 15% dell'ammontare complessivo dell'intervento previsto nel Piano rimodulato.

Per interventi di particolare complessità tecnica o inerenti ad opere che rivestano rilevante interesse artistico, gli oneri di cui sopra possono essere ammessi al finanziamento anche se superiori alla quota del 15% dell'ammontare dell'intervento.

L'ammissione è disposta dal Commissario, su motivata richiesta dell'ente attuatore entro 30 giorni dall'affidamento della progettazione.

L'attività di progettazione deve essere effettuata in conformità alle direttive tecniche, alle istruzioni tecniche D.2.5., al prezzario D.3.5. allegati all'ordinanza D/544 del 19.1.99.

La progettazione ed esecuzione degli interventi deve essere effettuata con criterio di unitarietà dell'intervento secondo quanto disposto dalle istruzioni tecniche D.2.5.

L'applicazione delle direttive tecniche e delle istruzioni tecniche in ordine alla progettazione degli interventi è verificata dal Commissario tramite l'ufficio del Genio Civile di Arezzo e la "U.O.C. Rischio sismico" della Regione Toscana che si avvale degli esperti del Nucleo di Valutazione.

Gli incarichi di progettazione prevedono espressamente l'obbligo del progettista di conformarsi alle indicazioni formulate nell'ambito dell'attività di cui sopra.

Nel quadro economico allegato al progetto sono dettagliatamente indicate tutte le voci attinenti la realizzazione dell'opera e l'IVA.

I progetti esecutivi redatti in conformità alle vigenti disposizioni ad alle direttive tecniche devono essere presentati all'ente attuatore, dal progettista incaricato, entro 90 giorni dall'affidamento dell'incarico.

Per i progetti di maggior complessità (e comunque per un numero di interventi non superiore ai 3/4 di quelli di competenza) gli enti attuatori possono prevedere la presentazione del progetto esecutivo entro 120 giorni dall'affidamento, dandone comunicazione al Commissario al momento dell'affidamento dell'incarico.

I progetti sono approvati dall'ente attuatore previo esito positivo della Conferenza dei Servizi indetta ai sensi dell'art.14 comma 1 della L.61/98 dall'Ente attuatore entro 7 giorni dalla presentazione dei progetti.

In sede di Conferenza dei servizi viene anche rilasciato il parere circa la conformità del progetto alle direttive e istruzioni tecniche e agli altri elaborati tecnici approvati dal Commissario con ordinanza n. D/544 del.19.1.99; a tali fini la relativa convocazione è inviata anche al Commissario delegato che vi partecipa tramite propri tecnici incaricati.

La conferenza dei servizi è svolta secondo le disposizioni indicate al medesimo comma 1 dell'articolo 14 e dagli artt. 14 e segg. della L. n. 241/90 e successive modifiche e deve concludersi nei 30 giorni successivi all'indizione.

L'invito di convocazione deve pervenire alle amministrazione interessate 7 giorni prima della data prevista per la conferenza e deve essere corredato di tutta la documentazione necessaria per l'esame del progetto da parte dei partecipanti.

Ai fini dell'inserimento nel piano rimodulato e del finanziamento dell'intervento non si può prescindere dal parere positivo sull'osservanza delle direttive e istruzioni tecniche commissariali.

Nel caso di progetti già approvati dall'ente attuatore in mancanza del suddetto parere in sede di conferenza di servizi, il parere medesimo è reso successivamente alla trasmissione del progetto all'Ufficio del Genio Civile di Arezzo e preliminarmente al provvedimento di ammissione al finanziamento.

I progetti esecutivi devono essere approvati dall'ente attuatore, entro 10 giorni dalla conclusione positiva della Conferenza di Servizi e sono trasmessi entro i successivi 2 giorni all'ufficio del Genio civile di Arezzo per gli adempimenti previsti dalla L.R. n.88/1982 e per il successivo inoltro al Commissario che li ammette al finanziamento.

2.2 - AFFIDAMENTO LAVORI

L'affidamento dei lavori e la relativa esecuzione sono disciplinate dai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dell'art.14 del DL 30.1.98 n.6 in particolare l'affidamento dei lavori può avvenire a trattativa privata per lavori di importo complessivo fino a due milioni di ECU IVA esclusa.

L'affidamento di appalti a trattativa privata avviene mediante gara informale alla quale devono essere invitati almeno 15 soggetti concorrenti, se sussistenti e comunque non meno di 5.

Il capitolato speciale di appalto deve prevedere l'esclusione di ogni forma di revisione dei prezzi.

Le varianti sono ammissibili nei limiti previsti dal DL e dalla normativa vigente purchè non comportino un aumento dei costi dell'intervento, le medesime devono comunque essere autorizzate sotto il profilo tecnico e economico da apposito provvedimento del Commissario.

Qualora sia necessario od opportuno e conveniente l'affidamento coordinato ad unica impresa di due o più appalti di competenza di enti attuatori diversi, si può procedere con un'unica gara indetta dall'ente competente per l'appalto di importo maggiore.

In tale caso, ciascun ente provvede, a seguito dell'espletamento della gara, all'affidamento di propria competenza, restando ferme tutte le altre disposizioni concernenti l'appalto.

Entro 15 giorni dalla presa d'atto della rimodulazione del Piano da parte del Dipartimento della Protezione Civile devono essere avviate le procedure di appalto.

La consegna dei lavori deve avvenire entro 90gg. dalla presa d'atto della rimodulazione del Piano da parte del Dipartimento della Protezione Civile.

Le opere devono essere completate entro nove mesi successivi alla data di consegna dei lavori.

3 - SOGGETTO ATTUATORE - DIOCESI

Ai sensi dell'art.14, comma 9, del DL 30.1.98 n.6 la Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, per gli interventi di cui è individuata quale ente attuatore, per quanto attiene all'affidamento degli incarichi di progettazione nonchè all'affidamento dei lavori, non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge n.109/94, ma è obbligata al rispetto delle presenti disposizioni.

Ai fini del relativo finanziamento, gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza nonchè agli studi e ricerche connesse sono ammessi fino alla concorrenza del 15% dell'ammontare complessivo dell'intervento previsto nel Piano rimodulato.

Per interventi di particolare complessità tecnica o inerenti ad opere che rivestano rilevante interesse artistico, gli oneri di cui sopra possono essere ammessi al finanziamento anche se superiori alla quota del 15% dell'ammontare dell'intervento.

L'ammissione è disposta dal Commissario, su motivata richiesta dell'ente attuatore entro 30 giorni dall'affidamento della progettazione.

Ai fini dell'approvazione del progetto, entro 90 giorni dall'affidamento, la Diocesi provvede a tramettere il progetto esecutivo redatto in conformità alle vigenti disposizioni ad alle direttive tecniche, al Comune competente per territorio che provvede, nei 7 giorni successivi alla trasmissione, alla indizione della Conferenza di Servizi, nel corso della quale viene altresì rilasciata la concessione edilizia.

Per i progetti di maggior complessità (e comunque per un numero di interventi non superiore a 3/4 di quelli di competenza) gli enti attuatori possono prevedere la presentazione del progetto esecutivo entro 120 giorni dall'affidamento, dandone comunicazione al Commissario al momento dell'affidamento dell'incarico.

La conferenza dei servizi è regolata per quanto sopra non disposto dalle disposizioni indicate al comma 1 dell'articolo 14 del DL 30.1.98 n.6 e dalle disposizioni di cui alla L.241/90.

I progetti esecutivi entro 2 giorni dalla conclusione positiva della Conferenza di Servizi e comunque dal rilascio della concessione edilizia sono trasmessi all'ufficio del Genio civile di Arezzo per gli adempimenti previsti dalla L.R. n.88/1982 e per il successivo inoltro al Commissario che li ammette al finanziamento.

4 - EROGAZIONE CONTRIBUTI E RIMODULAZIONE PIANO

Sulla base delle risorse individuate nel Piano "Stralcio" degli interventi alle tab. A0/1 ed A0/2, il Commissario assegna agli enti attuatori, le risorse necessarie alla progettazione degli interventi, secondo le seguenti modalità:

- a) su richiesta del Comune successiva all'avvenuto affidamento, il 10% della somma prevista nel Piano stralcio;
- b) il saldo attinente alla fase di progettazione degli interventi, con il provvedimento di ammissione del Commissario.

Sulla base dei quadri economici dei progetti esecutivi ed approvati, il Commissario determina il Piano definitivo degli interventi pubblici e provvede:

- a) a determinare l'esatto importo dei contributi relativi a ciascun intervento, sulla base della disponibilità generale delle risorse;
- b) ad assegnare agli Enti attuatori le risorse necessarie sulla base di stati di avanzamento dei lavori.

5 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA - DISPOSIZIONI GENERALI

Al fine di consentire una maggior conoscenza delle normative tecniche approvata con ordinanza commissariale n.D/544 del 19.1.99 l'e per indirizzare l'attività dei progettisti il Commissario promuove una attività di Assistenza tecnica che si articola nell'azione di *FORMAZIONE E INFORMAZIONE* e nell'azione di *VERIFICA IN CORSO DI PROGETTAZIONE*.

FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Il Commissario promuove una attività di formazione e informazione diretta ai professionisti incaricati della progettazione al fine della migliore applicazione delle direttive tecniche.

L'attività di formazione e informazione prevede incontri, seminari, giornate di studi tecnici con le finalità di indirizzo e assistenza ai professionisti.

La formazione e l'informazione sono connesse alla:

- valutazione strutturale dello stato di fatto dell'edificio
- valutazione della vulnerabilità sismica attuale e di quella prevista a valle degli interventi strutturali di miglioramento sismico, facendo riferimento anche alle schede di vulnerabilità sismica del Gruppo Nazionale Difesa dai Terremoti (GNDT/CNR)
- definizione di criteri e indirizzi per le scelte progettuali e delle relative stime dei costi
- elaborazione delle verifiche sismiche
- ottimizzazione dei costi degli interventi

Le iniziative di formazione e informazione sono predisposte dalla "U.O.C. Rischio sismico" attraverso gli esperti del Nucleo di Valutazione di cui alla ordinanza commissariale D/544 del 19.1.99 sentito il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e sono curate dagli esperti del GNDT presenti nel CTS, dagli esperti regionali del Nucleo di Valutazione, nonché da eventuali ulteriori esperti del GNDT.

VERIFICA IN CORSO DI PROGETTAZIONE

Le riunioni tecniche istruttorie preventive con i professionisti convocate e coordinate dal responsabile della "U.O.C. Rischio Sismico" si basano sulla valutazione di elaborati di massima che nel corso di eventuali ulteriori riunioni (non superiori a tre per ogni progetto) dovranno raggiungere i livelli di esecutività e completezza previsti nelle direttive regionali D.2.5.

I tecnici regionali nei limiti della disponibilità organizzativa, valuteranno preventivamente non più del 30% dei progetti segnalati dal Comune (a meno di ulteriore richiesta del Comune).

Al termine di ogni incontro con il progettista verrà redatto dai tecnici regionali un verbale tecnico sintetico delle valutazioni ed osservazioni relative agli elaborati presentati; a tal fine costituirà riferimento il parere espresso dagli esperti del GNDT/CNR che intergrano il Nucleo di Valutazione regionale.

I Comuni della Valtiberina sentita la Comunità montana, individuano una o più strutture con il compito di provvedere alle convocazioni delle riunioni tecniche istruttorie preventive con i professionisti ed altri eventuali adempimenti organizzativi.

Le riunioni da stabilire in accordo con il responsabile della struttura regionale "U.O.C. Rischio sismico", dovranno essere periodiche e si svolgeranno presso la Comunità montana o i Comuni con maggior numero di interventi.

Alle riunioni tecniche istruttorie preventive partecipano oltre al responsabile della "UOC Rischio sismico" e il responsabile del Genio Civile di Arezzo o loro delegati il responsabile unico del procedimento degli Enti attuatori e i tecnici comunali per gli aspetti edilizi ed essere invitati i tecnici della Sovrintendenza ai beni culturali ed Ambientali per gli aspetti di tutela degli edifici vincolati e di altri enti in relazione alle vigenti normative.

99E4453

2 - SOGGETTO ATTUATORE - ENTI PUBBLICI

All'attuazione del piano provvedono gli Enti Locali individuati nel piano medesimo come attuatori e in specie i Comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve S. Stefano, Sansepolcro, Sestino.

Ciascun ente attuatore, ai sensi dell'art. 7 L.109/94 e successive modificazioni, nomina all'interno della propria struttura un Responsabile unico del procedimento relativamente a tutti gli interventi di propria competenza previsti nel piano ed è tenuto a darne comunicazione al Commissario.

Il Responsabile unico del procedimento, altresì, cura tutti i rapporti con le strutture regionali di supporto del Commissario Delegato predisponendo il complesso di atti e di operazioni tra loro funzionalmente collegati e preordinati per la gestione tecnica - amministrativa degli interventi.

La tipologia e modalità di trasferimento delle informazioni sono disciplinate con successive ordinanze.

2.1 - PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI

La redazione dei progetti e le attività di consulenza relative agli interventi previsti nel piano "Stralcio" di competenza dei soggetti pubblici possono essere affidate direttamente a liberi professionisti singoli, associati o raggruppati temporaneamente, a cooperative di produzione e lavoro, ovvero a società di progettazione o a società di ingegneria di loro fiducia, aventi documentata esperienza professionale nel settore delle strutture antisismiche, in relazione alle caratteristiche tecniche dell'incarico da espletare, qualora l'importo stimato non ecceda 200 mila ECU, IVA inclusa.

Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia superiore a 200 mila ECU, si applicano le disposizioni della Direttiva 92/50 CEE e del DLGS n.157/95.

Nel caso di affidamento di incarico di progettazione, l'attività di direzione dei lavori è affidata con priorità rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato.

Gli enti attuatori, procedono all'affidamento degli incarichi di progettazione entro 15 giorni dalla comunicazione dell'approvazione delle presenti disposizioni.

Al fine di accelerare l'iter progettuale degli interventi previsti dal presente decreto, gli Enti attuatori provvedono direttamente alla redazione del progetto esecutivo.

Ai fini del relativo finanziamento, gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza nonché agli studi e ricerche connesse sono ammessi fino alla concorrenza del 15% dell'ammontare complessivo dell'intervento previsto nel Piano rimodulato.

Per interventi di particolare complessità tecnica o inerenti ad opere che rivestano rilevante interesse artistico, gli oneri di cui sopra possono essere ammessi al finanziamento anche se superiori alla quota del 15% dell'ammontare dell'intervento.

L'ammissione è disposta dal Commissario, su motivata richiesta dell'ente attuatore entro 30 giorni dall'affidamento della progettazione.

L'attività di progettazione deve essere effettuata in conformità alle direttive tecniche, alle istruzioni tecniche D.2.5., al prezziario D.3.5. allegati all'ordinanza D/544 del 19.1.99.

La progettazione ed esecuzione degli interventi deve essere effettuata con criterio di unitarietà dell'intervento secondo quanto disposto dalle istruzioni tecniche D.2.5.

L'applicazione delle direttive tecniche e delle istruzioni tecniche in ordine alla progettazione degli interventi è verificata dal Commissario tramite l'ufficio del Genio Civile di Arezzo e la "U.O.C. Rischio sismico" della Regione Toscana che si avvale degli esperti del Nucleo di Valutazione.

Gli incarichi di progettazione prevedono espressamente l'obbligo del progettista di conformarsi alle indicazioni formulate nell'ambito dell'attività di cui sopra.

Nel quadro economico allegato al progetto sono dettagliatamente indicate tutte le voci attinenti la realizzazione dell'opera e l'IVA.

I progetti esecutivi redatti in conformità alle vigenti disposizioni ad alle direttive tecniche devono essere presentati all'ente attuatore, dal progettista incaricato, entro 90 giorni dall'affidamento dell'incarico.

Per i progetti di maggior complessità (e comunque per un numero di interventi non superiore ai 3/4 di quelli di competenza) gli enti attuatori possono prevedere la presentazione del progetto esecutivo entro 120 giorni dall'affidamento, dandone comunicazione al Commissario al momento dell'affidamento dell'incarico.

I progetti sono approvati dall'ente attuatore previo esito positivo della Conferenza dei Servizi indetta ai sensi dell'art.14 comma 1 della L.61/98 dall'Ente attuatore entro 7 giorni dalla presentazione dei progetti.

In sede di Conferenza dei servizi viene anche rilasciato il parere circa la conformità del progetto alle direttive e istruzioni tecniche e agli altri elaborati tecnici approvati dal Commissario con ordinanza n. D/544 del 19.1.99; a tali fini la relativa convocazione è inviata anche al Commissario delegato che vi partecipa tramite propri tecnici incaricati.

La conferenza dei servizi è svolta secondo le disposizioni indicate al medesimo comma 1 dell'articolo 14 e dagli artt. 14 e segg. della L. n. 241/90 e successive modifiche e deve concludersi nei 30 giorni successivi all'indizione.

L'invito di convocazione deve pervenire alle amministrazioni interessate 7 giorni prima della data prevista per la conferenza e deve essere corredato di tutta la documentazione necessaria per l'esame del progetto da parte dei partecipanti.

Ai fini dell'inserimento nel piano rimodulato e del finanziamento dell'intervento non si può prescindere dal parere positivo sull'osservanza delle direttive e istruzioni tecniche commissariali.

Nel caso di progetti già approvati dall'ente attuatore in mancanza del suddetto parere in sede di conferenza di servizi, il parere medesimo è reso successivamente alla trasmissione del progetto all'Ufficio del Genio Civile di Arezzo e preliminarmente al provvedimento di ammissione al finanziamento.

I progetti esecutivi devono essere approvati dall'ente attuatore, entro 10 giorni dalla conclusione positiva della Conferenza di Servizi e sono trasmessi entro i successivi 2 giorni all'ufficio del Genio civile di Arezzo per gli adempimenti previsti dalla L.R. n.88/1982 e per il successivo inoltro al Commissario che li ammette al finanziamento.

2.2 - AFFIDAMENTO LAVORI

L'affidamento dei lavori e la relativa esecuzione sono disciplinate dai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dell'art.14 del DL 30.1.98 n.6 in particolare l'affidamento dei lavori può avvenire a trattativa privata per lavori di importo complessivo fino a due milioni di ECU IVA esclusa.

L'affidamento di appalti a trattativa privata avviene mediante gara informale alla quale devono essere invitati almeno 15 soggetti concorrenti, se sussistenti e comunque non meno di 5.

Il capitolato speciale di appalto deve prevedere l'esclusione di ogni forma di revisione dei prezzi.

Le varianti sono ammissibili nei limiti previsti dal DL e dalla normativa vigente purchè non comportino un aumento dei costi dell'intervento, le medesime devono comunque essere autorizzate sotto il profilo tecnico e economico da apposito provvedimento del Commissario.

Qualora sia necessario od opportuno e conveniente l'affidamento coordinato ad unica impresa di due o più appalti di competenza di enti attuatori diversi, si può procedere con un'unica gara indetta dall'ente competente per l'appalto di importo maggiore.

In tale caso, ciascun ente provvede, a seguito dell'espletamento della gara, all'affidamento di propria competenza, restando ferme tutte le altre disposizioni concernenti l'appalto.

Entro 15 giorni dalla presa d'atto della rimodulazione del Piano da parte del Dipartimento della Protezione Civile devono essere avviate le procedure di appalto.

La consegna dei lavori deve avvenire entro 90gg. dalla presa d'atto della rimodulazione del Piano da parte del Dipartimento della Protezione Civile.

Le opere devono essere completate entro nove mesi successivi alla data di consegna dei lavori.

3 - SOGGETTO ATTUATORE - DIOCESI

Ai sensi dell'art.14, comma 9, del DL 30.1.98 n.6 la Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, per gli interventi di cui è individuata quale ente attuatore, per quanto attiene all'affidamento degli incarichi di progettazione nonché all'affidamento dei lavori, non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge n.109/94, ma è obbligata al rispetto delle presenti disposizioni.

Ai fini del relativo finanziamento, gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza nonché agli studi e ricerche connesse sono ammessi fino alla concorrenza del 15% dell'ammontare complessivo dell'intervento previsto nel Piano rimodulato.

Per interventi di particolare complessità tecnica o inerenti ad opere che rivestano rilevante interesse artistico, gli oneri di cui sopra possono essere ammessi al finanziamento anche se superiori alla quota del 15% dell'ammontare dell'intervento.

L'ammissione è disposta dal Commissario, su motivata richiesta dell'ente attuatore entro 30 giorni dall'affidamento della progettazione.

Ai fini dell'approvazione del progetto, entro 90 giorni dall'affidamento, la Diocesi provvede a tramettere il progetto esecutivo redatto in conformità alle vigenti disposizioni ad alle direttive tecniche, al Comune competente per territorio che provvede, nei 7 giorni successivi alla trasmissione, alla indizione della Conferenza di Servizi, nel corso della quale viene altresì rilasciata la concessione edilizia.

Per i progetti di maggior complessità (e comunque per un numero di interventi non superiore a 3/4 di quelli di competenza) gli enti attuatori possono prevedere la presentazione del progetto esecutivo entro 120 giorni dall'affidamento, dandone comunicazione al Commissario al momento dell'affidamento dell'incarico.

La conferenza dei servizi è regolata per quanto sopra non disposto dalle disposizioni indicate al comma 1 dell'articolo 14 del DL 30.1.98 n.6 e dalle disposizioni di cui alla L.241/90.

I progetti esecutivi entro 2 giorni dalla conclusione positiva della Conferenza di Servizi e comunque dal rilascio della concessione edilizia sono trasmessi all'ufficio del Genio civile di Arezzo per gli adempimenti previsti dalla L.R. n.88/1982 e per il successivo inoltro al Commissario che li ammette al finanziamento.

4 - EROGAZIONE CONTRIBUTI E RIMODULAZIONE PIANO

Sulla base delle risorse individuate nel Piano "Stralcio" degli interventi alle tab. A0/1 ed A0/2, il Commissario assegna agli enti attuatori, le risorse necessarie alla progettazione degli interventi, secondo le seguenti modalità:

- a) su richiesta del Comune successiva all'avvenuto affidamento, il 10% della somma prevista nel Piano stralcio;
- b) il saldo attinente alla fase di progettazione degli interventi, con il provvedimento di ammissione del Commissario.

Sulla base dei quadri economici dei progetti esecutivi ed approvati, il Commissario determina il Piano definitivo degli interventi pubblici e provvede:

- a) a determinare l'esatto importo dei contributi relativi a ciascun intervento, sulla base della disponibilità generale delle risorse;
- b) ad assegnare agli Enti attuatori le risorse necessarie sulla base di stati di avanzamento dei lavori.

5 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA - DISPOSIZIONI GENERALI

Al fine di consentire una maggior conoscenza delle normative tecniche approvata con ordinanza commissariale n.D/544 del 19.1.99 l'e per indirizzare l'attività dei progettisti il Commissario promuove una attività di Assistenza tecnica che si articola nell'azione di *FORMAZIONE E INFORMAZIONE* e nell'azione di *VERIFICA IN CORSO DI PROGETTAZIONE*.

FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Il Commissario promuove una attività di formazione e informazione diretta ai professionisti incaricati della progettazione al fine della migliore applicazione delle direttive tecniche. L'attività di formazione e informazione prevede incontri, seminari, giornate di studi tecnici con le finalità di indirizzo e assistenza ai professionisti.

La formazione e l'informazione sono connesse alla:

- valutazione strutturale dello stato di fatto dell'edificio
- valutazione della vulnerabilità sismica attuale e di quella prevista a valle degli interventi strutturali di miglioramento sismico, facendo riferimento anche alle schede di vulnerabilità sismica del Gruppo Nazionale Difesa dai Terremoti (GNNDT/CNR)
- definizione di criteri e indirizzi per le scelte progettuali e delle relative stime dei costi
- elaborazione delle verifiche sismiche
- ottimizzazione dei costi degli interventi

Le iniziative di formazione e informazione sono predisposte dalla "U.O.C. Rischio sismico" attraverso gli esperti del Nucleo di Valutazione di cui alla ordinanza commissariale D/544 del 19.1.99 sentito il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e sono curate dagli esperti del GNNDT presenti nel CTS, dagli esperti regionali del Nucleo di Valutazione, nonché da eventuali ulteriori esperti del GNNDT.

VERIFICA IN CORSO DI PROGETTAZIONE

Le riunioni tecniche istruttorie preventive con i professionisti convocate e coordinate dal responsabile della "U.O.C. Rischio Sismico" si basano sulla valutazione di elaborati di massima che nel corso di eventuali ulteriori riunioni (non superiori a tre per ogni progetto) dovranno raggiungere i livelli di esecutività e completezza previsti nelle direttive regionali D.2.5.

I tecnici regionali nei limiti della disponibilità organizzativa, valuteranno preventivamente non più del 30% dei progetti segnalati dal Comune (a meno di ulteriore richiesta del Comune).

Al termine di ogni incontro con il progettista verrà redatto dai tecnici regionali un verbale tecnico sintetico delle valutazioni ed osservazioni relative agli elaborati presentati; a tal fine costituirà riferimento il parere espresso dagli esperti del GNNDT/CNR che intergrano il Nucleo di Valutazione regionale.

I Comuni della Valtiberina sentita la Comunità montana, individuano una o più strutture con il compito di provvedere alle convocazioni delle riunioni tecniche istruttorie preventive con i professionisti ed altri eventuali adempimenti organizzativi.

Le riunioni da stabilire in accordo con il responsabile della struttura regionale "U.O.C. Rischio sismico", dovranno essere periodiche e si svolgeranno presso la Comunità montana o i Comuni con maggior numero di interventi.

Alle riunioni tecniche istruttorie preventive partecipano oltre al responsabile della "UOC Rischio sismico" e il responsabile del Genio Civile di Arezzo o loro delegati il responsabile unico del procedimento degli Enti attuatori e i tecnici comunali per gli aspetti edilizi ed essere invitati i tecnici della Sovraintendenza ai beni culturali ed Ambientali per gli aspetti di tutela degli edifici vincolati e di altri enti in relazione alle vigenti normative.

99E4453

ORDINANZA 24 febbraio 1999.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Ordinanza n. 2449 del 25 giugno 1996. Piano degli interventi. Settima integrazione e parziale rimodulazione di cui all'ordinanza n. 383 del 20 novembre 1997. Proroga dei termini di ultimazione dei lavori per gli interventi numeri 146/2, 189/1, 189/2 e 216. (Ordinanza n. 566).

IL SUB-COMMISSARIO

PER GLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 19 GIUGNO 1996

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225
ordinanza del D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della protezione civile n. 2449 del 25 giugno 1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del 19 giugno 1996;

Visto in particolare l'art. 3 della predetta ordinanza che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi, di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che tale piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996, con la quale è stato approvato il suddetto piano di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto in data 17 luglio 1996;

Viste le successive rimodulazioni del piano, ed in particolare la settima approvata con ordinanza del commissario delegato n. 383 del 20 novembre 1997 di cui il Dipartimento della protezione civile ha preso atto in data 12 dicembre 1997;

Considerato che in base all'art. 7 dell'ordinanza n. 2449/96, sopra richiamata così come modificata dalla successiva ordinanza n. 2554/97, i termini per la consegna dei lavori sono determinati in novanta giorni decorrenti dalla presa d'atto del piano rimodulato e le opere sono completate entro i successivi nove mesi;

Preso atto pertanto che la scadenza del termine perentorio di completamento degli interventi previsti nella settima rimodulazione del piano di cui all'ordinanza n. 383, del 20 novembre 1997, è per il 2 dicembre 1998;

Considerato in particolare che nella settima rimodulazione del piano degli interventi approvata con l'ordinanza n. 383/97 sono inseriti gli interventi n. 146/2: «Ripristino e messa in sicurezza viabilità in località il Boschetto»; n. 189/1: «s.p. 10 di Arni - Opere di messa in sicurezza del tratto stradale in località La Franà»; n. 189/2: «s.p. 10 di Arni - Opere di messa in sicurezza del tratto stradale interessato da dissesti in località Grotta Nera km. 12»; n. 216: «Ricostruzione degli impianti di illuminazione delle gallerie del Cipollaio e Retignano»; dei quali ente attuatore è l'amministrazione provinciale di Lucca e con finanziamento a carico della stessa amministrazione provinciale;

Viste le note prot. n. 93649/VI.A.09.I del 25 novembre 1998, n. 83118/VI.A.4.10.I del 21 ottobre 1998, n. 94971/VI.A.10.I del 28 novembre 1998 e n. 94090/VI.A.10.I del 26 novembre 1998, con cui l'amministrazione provinciale di Lucca, relativamente agli interventi n. 146/2, n. 189/1, n. 189/2 e n. 216 ha chiesto la proroga del termine per l'ultimazione dei lavori a causa delle avversità climatiche che hanno impedito l'esecuzione di alcune lavorazioni nonché per imprevisti geologici e tecnici che hanno richiesto ulteriori fasi lavorative;

Vista la nota n. 3505 del 15 dicembre 1998, con cui il sub-commissario ha chiesto al Dipartimento della protezione civile la proroga della scadenza del termine di ultimazione dei lavori per gli interventi numeri 146/2, 189/1, 189/2 e 216, di cui ente attuatore è l'amministrazione provinciale di Lucca rinviando alle specifiche motivazioni espresse nelle allegate note di richiesta di proroga dei termini da parte dell'ente attuatore;

Considerato in base alle richieste dell'amministrazione provinciale di Lucca e come precisato nella nota n. 3505 del 15 dicembre 1998, del sub-commissario che i tempi di ultimazione degli interventi di cui al punto precedente risultano i seguenti:

int. n. 146/2: nuova scadenza 26 dicembre 1998;

int. n. 189/1: nuova scadenza 25 giugno 1999;

int. n. 189/2: nuova scadenza 24 giugno 1999;

int. n. 216: nuova scadenza 12 maggio 1999;

Vista infine la nota di prot. n. O.P./2376/5.05.23 del 27 gennaio 1999 con cui il Dipartimento della protezione civile ha concesso le proroghe secondo i tempi rispettivamente indicati per ciascuno degli interventi;

Ordina:

1. Di autorizzare, in conforme pronuncia del Dipartimento della protezione civile, le proroghe relative ai termini di ultimazione dei lavori relativi agli interventi numeri 146/2, 189/1, 189/2 e 216 compresi nella settima rimodulazione del piano di cui all'ordinanza commissariale n. 383/97 finanziati ed attuati dall'amministrazione provinciale di Lucca, per le motivazioni di cui in narrativa.

2. I termini di ultimazione degli interventi di cui al punto 1, sono rideterminati come segue:

int. n. 146/2: nuova scadenza 26 dicembre 1998;

int. n. 189/1: nuova scadenza 25 giugno 1999;

int. n. 189/2: nuova scadenza 24 giugno 1999;

int. n. 216: nuova scadenza 12 maggio 1999.

3. Di trasmettere all'amministrazione provinciale di Lucca la presente ordinanza.

Firenze, 24 febbraio 1999

Il sub-commissario: FONTANELLI

99A4454

ORDINANZA 25 febbraio 1999.

Crisi sismica del settembre-ottobre 1997 nel territorio della provincia di Arezzo. Ordinanza del commissario n. D/544 del 19 gennaio 1999: procedura di concessione di contributi ai privati previsti dall'art. 4, commi 1 e 1-bis, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998, come modificata dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2817 del 24 luglio 1998. Proroga termine finale per la presentazione delle domande di contributo. Disposizioni per i lavori già eseguiti. (Ordinanza n. D/567).

IL VICE-COMMISSARIO

IN FUNZIONE DI COMMISSARIO DELEGATO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998 e n. D/517 del 12 novembre 1998)

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998, con la quale all'art. 1, il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225 del 24 febbraio 1992, per gli interventi necessari a salvaguardare l'incolumità pubblica e privata nei territori dei comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve S. Stefano, Sansepolcro, Sestino, in provincia di Arezzo, gravemente danneggiati dalla crisi sismica del settembre-ottobre 1997;

Vista l'ordinanza commissariale n. D/517 del 12 novembre 1998, con la quale il presidente della regione Toscana ha nominato, quale vice-commissario ai predetti interventi il sottoscritto assessore Mauro Ginanneschi, in sostituzione del precedente vice-commissario Paolo Fontanelli, che a tal fine esercita tutti i poteri in titolarità del commissario;

Visto, in particolare, l'art. 4, commi 1 e 1-bis, dell'ordinanza n. 2741 del 30 gennaio 1998 citata che prevede che il commissario delegato provveda ad assegnare ai proprietari di immobili gravemente e significativamente danneggiati per effetto del sisma del 26 settembre 1997 contributi per la riparazione e il miglioramento sismico degli stessi;

Visto l'art. 6 della citata ordinanza che prevede che il commissario delegato disciplini con propri provvedimenti le disposizioni operative per l'attuazione dell'ordinanza;

Vista l'ordinanza commissariale n. D/544 del 19 gennaio 1999 con la quale sono state approvate le disposizioni operative per l'avvio della procedura di concessione di contributi ai privati previsti dall'art. 4, commi 1 e 1-bis, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998, come modificata dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2817 del 24 luglio 1998;

Considerato che le suddette disposizioni prevedono la data del 28 febbraio 1999 quale termine finale per la presentazione della domanda di contributo ex art. 4 della citata ordinanza;

Preso atto che, con lettera del 15 febbraio 1999, il sindaco di Sansepolcro, a nome anche degli altri sindaci

dei comuni Valtiberini interessati ha chiesto la proroga del suddetto termine finale sino al 15 marzo 1999 in ragione anche delle avverse condizioni climatiche che hanno interessato l'intera Valtiberina;

Ritenuto, in accoglimento delle ragioni addotte, di concedere la richiesta proroga sino al 15 marzo 1999;

Considerato che, per effetto di ordinanze sindacali di esecuzione coattiva dei lavori di ripristino e di sgombero, i proprietari di alcuni edifici hanno provveduto alla esecuzione dei lavori per gli interventi di ripristino delle abitazioni, al fine della ripresa delle normali condizioni di vita, in particolare, nei comuni di Pieve Santo Stefano e Sansepolcro come da note rispettivamente del 5 febbraio 1999 e del 13 febbraio 1999;

Ritenuto, in tali casi, per la semplificazione e la celertà del procedimento di concessione dei contributi ex articolo 4 e 4-bis ordinanza n. 2741/98, di fare presentare, da parte dei privati proprietari interessati, unitamente alla domanda di contributo, secondo le modalità previste dall'ordinanza commissariale n. D/544 del 19 gennaio 1999, il progetto esecutivo sulla cui base sono stati eseguiti i lavori di ripristino, ferme restando le procedure previste dalla stessa ordinanza n. D/544;

Ordina:

1. Il termine finale per la presentazione della domanda di contributi previsti dall'art. 4, commi 1 e 1-bis, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998, come modificata dall'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2817 del 24 luglio 1998 è prorogato sino al 15 marzo 1999.

2. I soggetti proprietari di immobili, per i quali sono state emesse ordinanze sindacali di esecuzione coattiva dei lavori di ripristino o di sgombero e che hanno effettuato i lavori per gli interventi di ripristino delle abitazioni, presentano la domanda di contributo redatta secondo le modalità previste dall'ordinanza commissariale n. D/544 del 19 gennaio 1999 e corredata anche del progetto esecutivo.

3. I sindaci dei comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve S. Stefano, Sansepolcro, Sestino, in provincia di Arezzo, individuati all'art. 1 dell'ordinanza n. 2741 del 30 gennaio 1998 citata sono incaricati di dare attuazione alla presente ordinanza con le modalità prescritte nelle citate disposizioni operative.

4. La presente ordinanza, è pubblicata nel bollettino ufficiale della regione e comunicata ai sindaci dei comuni di Anghiari, Badia Tedalda, Caprese Michelangelo, Monterchi, Pieve S. Stefano, Sansepolcro, Sestino, in provincia di Arezzo, individuati all'art. 1 dell'ordinanza n. 2741 del 30 gennaio 1998 citata che provvederanno ad adottare con le modalità previste dall'ordinamento vigente, le opportune misure per assicurarne la massima diffusione nell'ambito dei rispettivi territori e in specie, ai privati proprietari interessati.

Firenze, 25 febbraio 1999

Il vice-commissario: GINANNESCHI

99A4455

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE COMUNITARIE**

Avviso relativo alla avvenuta scadenza del termine per l'emanazione di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi a direttive comunitarie.

Il giorno 14 giugno 1999 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 98/11/CE della Commissione, del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie L - n. 71 del 10 marzo 1998 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 60 del 3 agosto 1998.

99A4679

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 25 maggio 1999 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Ruth M. Van Heuven, console generale degli Stati Uniti d'America a Milano.

99A4682

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenza al valor di Marina

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1999 è stata concessa la seguente onorificenza al valor di marina:

Medaglia d'argento

Tomaselli Franco, nato a Domodossola (Novara) il 21 agosto 1974, capo di 3ª classe radarista/operatore di volo elicotterista matr. 91VB0063/Sp. — «Operatore di volo imbarcato dell'elicottero AB-212 7-56 di nave Scirocco a seguito di incidente all'aeromobile precipitava in acqua insieme agli altri membri dell'equipaggio ed al personale trasportato. Compiva ripetutamente atti di coraggio riuscendo a trarre in salvo un ufficiale rimasto intrappolato nella carlinga ed a portare soccorso ad un ufficiale in serie difficoltà per le ferite riportate. In tale frangente dimostrava grande perizia marinaresca ed esponeva più volte la propria vita a manifesto pericolo, evidenziando pertanto elevatissime qualità di altruismo, generosità e coraggio, nel solco delle nobili tradizioni della Marina militare». — (Acque internazionali prospicienti il Porto di Malaga - 25 maggio 1997).

99A4680

MINISTERO DELL'INTERNO

Assunzione di nuova denominazione e trasferimento della sede della parrocchia S. Innocenzo I, Papa, in Roma

Con decreto ministeriale 12 maggio 1999, la parrocchia S. Innocenzo I, Papa, ha assunto la nuova denominazione di parrocchia S. Innocenzo I, Papa e S. Guido e contestualmente trasferito la propria sede da via Annibale Maria di Francia alla via Radicofani s.c., sempre con sede in Roma.

99A4681

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 11 giugno 1999

Dollaro USA	1,0474
Yen giapponese	124,09
Dracma greca	323,95
Corona danese	7,4304
Corona svedese	8,8785
Sterlina	0,65060
Corona norvegese	8,1965
Corona ceca	37,167
Lira cipriota	0,57824
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	249,83
Zloty polacco	4,1195
Tallero sloveno	195,0845
Franco svizzero	1,5970
Dollaro canadese	1,5273
Dollaro australiano	1,5796
Dollaro neozelandese	1,9419
Rand sudafricano	6,4049

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è **1936,27**.

99A4789

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Neo Rinoleina»

Estratto decreto n. 182 del 28 aprile 1999

Specialità medicinale: NEO RINOLEINA nella confezione: «15» spray nasale, soluzione 1 flacone nebulizzatore da 15 g (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Synthelabo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Galleria Passarella, 2, Milano, codice fiscale 06685100155.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Montefarmaco S.p.a. sita in Pero, via G. Galilei n. 7.

Confezioni autorizzate: numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«15» spray nasale, soluzione 1 flacone nebulizzatore da 15 g; A.I.C. n. 026371031 (in base 10), 0T4SYR (in base 32); classe «C».

Composizione: 100 g di soluzione contengono:

principio attivo: xylometazolina cloridrato 100 mg;

eccipienti: eucaliptolo - olio di neroli - fosfato monopotassico - disodio fosfato biidrato - sodio cloruro - disodio edetato - benzalconio cloruro - nonilfenossi polietossietanolo - acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisite agli atti).

Indicazioni terapeutiche: decongestionante nasale per riniti, raffreddore, sinusiti.

Classificazione ai fini della fornitura: «Medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4662

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glucobay»

Estratto decreto n. 263 del 19 maggio 1999

Specialità medicinale: GLUCOBAY, anche nella confezione: «50» astuccio contenente 40 compresse da 50 mg (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate;

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 130, codice fiscale 05849130157.

Produttore: la produzione e il controllo sono effettuati dalla Società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Garbagnate Milanese (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«50» astuccio contenente 40 compresse da 50 mg; A.I.C. n. 026851028 (in base 10), 0TMFQN (in base 32); classe «C».

Composizione: una compressa da 50 mg contiene:

principio attivo: Acarbose 50 mg;

eccipienti: amido di mais - cellulosa microgranulare - magnesio stearato - silice precipitata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: diabete mellito non - insulino - dipendente in pazienti sottoposti a trattamento mediante la sola dieta o con l'associazione di dieta e ipoglicemizzanti orali. Diabete mellito insulino-dipendente in pazienti sottoposti a terapia insulinica e dietetica.

Classificazione ai fini della fornitura: «Medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4663

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isoclar»

Estratto decreto n. 211 del 17 maggio 1999

Specialità medicinale: ISOCLAR, anche nella confezione: «25.000» 10 fiale di soluzione iniettabile e.v. 25.000 U.I. (nuova confezione di specialità medicinale già registrata), alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Laboratori prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1004, codice fiscale 08205300588.

Produttore: la produzione e il controllo sono effettuati dalla Società I.B.N. Savio S.r.l., nello stabilimento sito in Ronco Scrivia (Genova), via E. Bazzano n. 14.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«25.000» 10 fiale di soluzione iniettabile e.v. 25.000 U.I.; A.I.C. n. 031123021 (in base 10), 0XPTLF (in base 32); classe «A uso ospedaliero H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e considerata la comunicazione del 16 marzo 1999, con la quale la ditta Laboratori Prodotti Farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., in ottemperanza alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7, dichiara che il principio attivo Eparina Sodica non gode e non ha mai goduto di tutela brevettuale.

Composizione: ogni fiala contiene:

principio attivo: Eparina sodica 25000 U.I.

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: profilassi e terapia della malattia tromboembolica (flebiti, tromboflebiti ed embolie). Coadiuvante nell'infarto del miocardio (trattamento precoce). Eparinizzazione del sangue in corso di circolazione extra corporea e di rene artificiale.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4664

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Hiprabovis 4»

Decreto n. 49 del 13 maggio 1999

Medicinale ad azione immunologica «HIPRABOVIS 4» vaccino tetraivalente per la prevenzione delle patologie correlate alle infezioni da virus della rinotracheite infettiva bovina (IBR), della parainfluenza 3 del bovino (PI3), della diarrea virale del bovino (BVD/MD) e da virus respiratorio sinciziale del bovino (BRSV).

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede legale in Aprilia (Latina), codice fiscale 01396760595.

Produttore: Laboratorios Hipra S.A. Avda. La Selva - Amer (Girona) Spagna.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

5 dosi (flacone di vaccino liofilizzato + flacone vaccino liquido) - A.I.C. n. 102371010;

30 dosi (flacone di vaccino liofilizzato + flacone vaccino liquido) - A.I.C. n. 102371022.

Composizione: 1 dose (3 ml) di vaccino contiene:

frazione liquida:

principi attivi: virus inattivato della rinotracheite infettiva del bovino (IBR) ceppo LA>10⁷ TCID₅₀, virus inattivato della para-

influenza 3 del bovino (P13), ceppo SF4>480HAU, virus inattivato della diarrea virale bovina (BVD/MD) ceppo NADL 10⁶ TCID₅₀;

altri componenti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

frazione liofilizzata:

principio attivo: virus vivo attenuato respiratorio sincinziale del bovino, ceppo Lym-56>10⁴ TCID₅₀;

altri componenti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione della patologia correlate alle infezioni sostenute dai virus della rinotracheite infettiva bovina (IBR), della parainfluenza 3 del bovino (P13), della diarrea virale del bovino (BVD/MD) e dal virus respiratorio sincinziale del bovino (BRSV).

Tempo di attesa: nullo.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita è sottoposta alla presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4655

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Hiprabovis 3»

Decreto n. 50 del 13 maggio 1999

Medicinale ad azione immunologica «HIPRABOVIS 3» vaccino trivalente inattivato per la prevenzione delle patologie correlate alle infezioni da virus rinotracheite infettiva bovina (IBR) della parainfluenza 3 del bovino (P13) e della diarrea virale del bovino (BVD/MD).

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede legale in Aprilia (Latina), codice fiscale 01396760595.

Produttore: Laboratorios Hipra S.A. Avda. La Selva - Amer (Girona) Spagna.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

5 dosi (flacone da 15 ml di vaccino liquido) - A.I.C. n. 102374016;

30 dosi (flacone da 90 ml di vaccino liquido) - A.I.C. n. 102374028.

Composizione: 1 dose (3 ml) di vaccino contiene:

principi attivi: virus inattivato della rinotracheite infettiva del bovino (IBR) ceppo LA>10⁷ TCID₅₀, virus inattivato della parainfluenza 3 del bovino (P13), ceppo SF4>480HAU, virus inattivato della diarrea virale bovina (BVD/MD) ceppo NADL 10⁶ TCID₅₀;

altri componenti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione della patologia correlata all'infezioni sostenute dai virus della rinotracheite infettiva bovina (IBR), della parainfluenza 3 del bovino (P13) e della diarrea virale del bovino (BVD/MD).

Tempo di attesa: nullo.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita è sottoposta alla presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4658

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Hiprabovis RS»

Decreto n. 51 del 13 maggio 1999

Medicinale ad azione immunologica «HIPRABOVIS RS» vaccino vivo attenuato per la prevenzione della patologia correlata all'infezione da virus respiratorio sincinziale del bovino (BRSV).

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede legale in Aprilia (Latina), codice fiscale 01396760595.

Produttore: Laboratorios Hipra S.A. Avda. La Selva - Amer (Girona) Spagna.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 flacone da 5 dosi + diluente - A.I.C. n. 102375019;

1 flacone da 30 dosi + diluente - A.I.C. n. 102375021;

10 flaconi da 5 dosi + diluente - A.I.C. n. 102375033;

10 flaconi da 30 dosi + diluente - A.I.C. n. 102375045.

Composizione: 1 dose (3 ml) di vaccino contiene:

principi attivi: virus vivo attenuato respiratorio sincinziale del bovino ceppo Lym-56>10⁴ TCID₅₀;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini.

Indicazioni terapeutiche: prevenzione della patologia correlata all'infezione da virus respiratorio sincinziale del bovino (BRSV).

Tempo di attesa: nullo.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita è sottoposta alla presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4656

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Longastatina»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 272 del 18 maggio 1999

Specialità medicinale LONGASTATINA:

«LAR» flacone 10 mg - A.I.C. n. 027104052;

«LAR» flacone 20 mg - A.I.C. n. 027104064;

«LAR» flacone 30 mg - A.I.C. n. 027104076.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a., viale Fulvio Testi, 330, 20126 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Si autorizza la modifica delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni ora autorizzate sono: trattamento dell'acromegalia in pazienti che sono controllati in modo soddisfacente con «Longastatina» per via sottocutanea; pazienti acromegali in cui siano controindicati, o comunque non efficaci, l'intervento chirurgico, il trattamento con agonisti dopaminergici o la radioterapia, o in attesa che quest'ultima raggiunga la massima efficacia.

Trattamento della sindrome da tumori endocrini gastroenteropancreatici in pazienti controllati in modo soddisfacente con «Longastatina» per via sottocutanea:

carcinoidi (sindrome del carcinoide);

VIPomi;

glucagonomi;

gastrinomi/sindrome di Zollinger-Ellison;

insulinomi (per la prevenzione delle crisi ipoglicemiche pre-intervento e terapia di mantenimento);

GRFomi.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A4659

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Samilstin»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 273 del 18 maggio 1999

Specialità medicinale SAMILSTIN:

«LAR» flacone 10 mg - A.I.C. n. 027284090;

«LAR» flacone 20 mg - A.I.C. n. 027284102;

«LAR» flacone 30 mg - A.I.C. n. 027284114.

Titolare A.I.C.: LPB Istituto farmaceutico S.p.a., strada statale 233 (Varesina) km 20,5 - 21040 Origgio (Varese).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Si autorizza la modifica delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni ora autorizzate sono: trattamento dell'acromegalia in pazienti che sono controllati in modo soddisfacente con «Samilstin» per via sottocutanea; pazienti acromegalici in cui siano controindicati, o comunque non efficaci, l'intervento chirurgico, il trattamento con agonisti dopaminergici o la radioterapia, o in attesa che quest'ultima raggiunga la massima efficacia. Trattamento della sindrome da tumori endocrini gastroenteropancreatici in pazienti controllati in modo soddisfacente con «Samilstin» per via sottocutanea:

carcinoidi (sindrome del carcinoide);

VIPomi;

glucagonomi;

gastrinomi/sindrome di Zollinger-Ellison;

insulinomi (per la prevenzione delle crisi ipoglicemiche pre-intervento e terapia di mantenimento);

GRFomi.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A4660

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sandostatina»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 274 del 18 maggio 1999

Specialità medicinale SANDOSTATINA:

«LAR» flacone 10 mg - A.I.C. n. 027083056;

«LAR» flacone 20 mg - A.I.C. n. 027083068;

«LAR» flacone 30 mg - A.I.C. n. 027083070.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a., strada statale 233 (Varesina) km 20,5 - 21040 Origgio (Varese).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Si autorizza la modifica delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni ora autorizzate sono: trattamento dell'acromegalia in pazienti che sono controllati in modo soddisfacente con «Sandostatina» per via sottocutanea; pazienti acromegalici in cui siano controindicati, o comunque non efficaci, l'intervento chirurgico, il trattamento con agonisti dopaminergici o la radioterapia, o in attesa che quest'ultima raggiunga la massima efficacia. Trattamento della sindrome da tumori endocrini gastroenteropancreatici in pazienti controllati in modo soddisfacente con «Sandostatina» per via sottocutanea:

carcinoidi (sindrome del carcinoide);

VIPomi;

glucagonomi;

gastrinomi/sindrome di Zollinger-Ellison;

insulinomi (per la prevenzione delle crisi ipoglicemiche pre-intervento e terapia di mantenimento);

GRFomi.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A4661

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Daiprim»

Decreto n. 48 del 13 maggio 1999

Specialità medicinale per uso veterinario DAIPRIM soluzione iniettabile flacone da 100 ml, A.I.C. n. 102009038 - flacone da 250 ml A.I.C. n. 102009026 - soluzione orale flacone da 1000 ml, A.I.C. n. 102009014 - flacone da 20 ml, A.I.C. n. 102009053.

Titolare A.I.C.: società IZO S.p.a., con sede in Brescia, codice fiscale 00291440170.

Modifica apportata:

Confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione da 5000 ml soluzione orale, A.I.C. n. 102009040.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4654

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Izossitocina»

Decreto n. 52 del 13 maggio 1999

Specialità medicinale per uso veterinario IZOSSITOCINA (ossitocina) soluzione iniettabile flacone da 10 e 50 ml registrazione n. 13532.

Titolare A.I.C.: società IZO S.p.a., con sede legale in Brescia, via Cremona, 282, codice fiscale 00291440170.

Modifica apportata:

Composizione: la composizione ora autorizzata è la seguente:

principio attivo: invariato;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Confezione: è autorizzata l'immissione in commercio di una nuova confezione flacone da 100 ml, A.I.C. n. 102040033.

Numeri di A.I.C.: alle confezioni sottoelencate e già in commercio viene ora attribuito il numero di A.I.C. a fianco di ciascuna indicato:

flacone da 10 ml - A.I.C. n. 102040021;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102040019.

I lotti già prodotti, con la precedente composizione e contraddistinti dai numeri di registrazione in precedenza attribuiti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A4657

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fenam»

Con decreto n. 805/R.M.218/D355 del 7 giugno 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

FENAM, 30 capsule 40 mg, A.I.C. n. 023261 011.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Solvay Pharma S.p.a., in qualità di rappresentante legale in Italia della Solvay Pharmaceuticals B.V. (NL).

99A4684

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Duvadilan»

Con decreto n. 805/R.M.218/D357 dell'8 giugno 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

DUVADILAN:

im 6 fiale 2 ml, A.I.C. n. 014089 015;
30 compresse, A.I.C. n. 014089 027.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Solvay Pharma S.p.a., in qualità di rappresentante legale in Italia della Solvay Pharmaceuticals B.V. (NL).

99A4730

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pancreon»

Con decreto n. 805/R.M.218/D358 dell'8 giugno 1999 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale:

PANCREON:

30 compresse 216,2 mg, A.I.C. n. 007288 018;
50 compresse 216,2 mg, A.I.C. n. 007288 020;
100 compresse 216,2 mg, A.I.C. n. 007288 032;
«Compositum» 20 confetti, A.I.C. n. 007288 044;
«Compositum» 30 confetti, A.I.C. n. 007288 057;
«Compositum» 50 confetti, A.I.C. n. 007288 069;
«Compositum» 100 confetti, A.I.C. n. 007288 071.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Solvay Pharma S.p.a., in qualità di rappresentante legale in Italia della Solvay Pharmaceuticals GmbH (Germania).

99A4731

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione all'esercizio della attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, relativa alla società «Eurekon di G. Crimi & C. S.a.s.», in Caltanissetta.

Con decreto ministeriale 2 giugno 1999, emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la società «Eurekon di G. Crimi & C. S.a.s.», con sede legale in Caltanissetta, è autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

La autorizzazione si intende riferita alle attività di organizzazione e revisione contabile esercitabili ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non comportanti il controllo di legge dei documenti contabili.

99A4683

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore scientifico-disciplinare sotto specificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore scientifico-disciplinare: F08A chirurgia generale.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale trasferimento, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, è subordinato alla disponibilità di fondi nel bilancio dell'Ateneo necessari al pagamento degli emolumenti dovuti al docente chiamato.

99A4686

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze della formazione è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico-disciplinare sotto specificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di scienze della formazione:

settore scientifico-disciplinare: M07A filosofia teoretica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate, per i soli docenti di altro Ateneo, di un certificato di servizio attestante:

a) la qualifica rivestita con l'indicazione della data di presa di servizio;

b) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla classe successiva;

c) il settore scientifico-disciplinare.

Tale trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi nel bilancio dell'Ateneo necessari al pagamento degli emolumenti dovuti al docente chiamato.

99A4685

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 0 0 1 3 7 0 9 9 *

L. 1.500

€ 0,77